

CCCXVII.

1ª TORNATA DI GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1911

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORÀ

INDICE.

Bilancio di grazia e giustizia e dei culti (<i>Seguito e fine della discussione</i>). Pag.	14213
ABIGNENTE	14224
BELTRAMI	14227
CARCASSI	14227
CASOLINI	14222
COLOSIMO, <i>relatore</i>	14213
CORNAGGIA	14232
DENTICE	14222-26
DI STEFANO	14222-25-28
ELLERO	14222
FERRARIS CARLO	14223-24
FINOCCHIARO-APRILE, <i>ministro</i>	14221 14223-26-27-28-32-33-35
LUCIFERO	14222
MONTMARTINI	14226
MURATORI	14222
MURRI	14234
PRESIDENTE	14233
RAVA	14230-33
TURCO	14222

La seduta comincia alle 10.

SCALINI, *segretario*, legge il processo verbale della prima tornata di ieri.

(È approvato).

Seguito della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-12.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

COLOSIMO, *relatore*. Dichiaro subito che richiamerò per brevissimo tempo l'at-

tenzione dei colleghi presenti, perchè intendo tenermi strettamente al mio dovere di relatore; e quindi bandirò dal mio discorso qualunque accenno a principi d'indole generale, qualunque enunciazione di teorie.

Del resto mai come in quest'anno il compito del relatore è stato più facile; anche perchè la Camera ha già ascoltato l'importante discorso pronunciato dal ministro guardasigilli, che con grande dottrina, precisione e chiarezza ha esposto il suo pensiero in rapporto a tutte le questioni le quali possono avere attinenza col bilancio di grazia e giustizia e dei culti.

È forza riconoscerlo, o signori: quest'anno il dibattito è stato meno ampio e più circoscritto; nè credo che le ragioni possano rintracciarsi nei propositi espressi dall'onorevole Murri, o nelle preoccupazioni che sono state avanzate dal mio carissimo amico onorevole Riccio.

L'onorevole Murri, se io ho bene afferato il suo pensiero, specialmente in risposta ad una interruzione, pare che abbia manifestata questa idea: i grossi problemi rimandiamoli alla prossima legislatura.

Perchè pare che l'onorevole Murri sia del pensiero di coloro i quali ritengono che la composizione politica attuale dell'Assemblea non dia speranza e fiducia che i grandi problemi possano venire risolti. Egli, invece, pare che abbia grande fiducia nel tocca-sana del suffragio universale col collegio uninominale; che, secondo lui, potrà soltanto portare alla risoluzione dei più gravi problemi. (*Commenti*).

L'onorevole Riccio invece si mostrò preoccupato in senso inverso, poichè egli diceva: incombendo sulle nostre menti e sulla nostra azione il problema della riforma elettorale, non sarà possibile che, dovendoci dedicare alla risoluzione di questo grave problema, noi potremo affrontare tutte le altre gravi

questioni, specialmente quelle ponderose che hanno attinenza col bilancio di grazia e giustizia e dei culti.

Ora io reputo che non siano nel vero nè l'onorevole Murri, nè l'onorevole Riccio; perchè io non ho somma fiducia nel toccasana del suffragio universale col collegio uninominale, e perchè credo che l'Assemblea nazionale, anche avendo da risolvere un grave problema come quello del suffragio universale, non possa disinteressarsi delle altre questioni; ritengo invece che debba convenientemente continuare la sua opera sino alla fine della legislatura, interessandosi, come è suo dovere, di tutti quanti i più urgenti problemi. (*Benissimo! Bravo!*)

MURRI. Quello che io dicevo, lo dicevo solo a proposito del divorzio. (*Commenti*).

COLOSIMO, *relatore*. Io credo invece, o signori, che la ragione per cui quest'anno il dibattito è stato meno ampio, la si debba riscontrare in altre considerazioni.

Anzitutto i colleghi ricorderanno che il bilancio di grazia e giustizia si è discusso ampiamente nel dicembre ultimo, cioè or sono tre o quattro mesi appena; in secondo luogo, vuol dire che il Parlamento si è convinto che per poter raggiungere alcune finalità, bisogna che queste finalità siano circoscritte.

E allora, piuttosto che cercare di discutere e di risolvere tutti i problemi, occorre restringere la propria attività alla risoluzione di alcuni problemi speciali ed impellenti.

Ora (e lo dicevo anche dal mio banco di semplice deputato e non di relatore, discutendosi il bilancio dell'esercizio 1910-11) per quanto i problemi siano molti e siano gravi, la coscienza del paese ha richiamato l'attenzione del legislatore su due problemi essenziali, che non ammettono dilazione: quello della riforma del codice di procedura penale e quello della riforma dell'ordinamento giudiziario.

Non già, onorevole Murri, che tutte le altre questioni debbano e possano essere rinviate; non è stata questa la causa per cui mi sono limitato nella mia relazione a fermare il mio pensiero su alcune questioni soltanto: non è esatto, ad esempio, che riguardo alla questione delle congregazioni religiose io abbia fatto omaggio, come ella disse, al pensiero espresso da alcuni procuratori generali che hanno affermato che le congregazioni religiose esistono, fioriscono, sono tornate numerose come nel passato, ma non si occupano di politica, bensì di religione ed istruzione solamente.

Ella, onorevole Murri, non ha ben compreso il mio pensiero. Io, come relatore, non potevo entrare in discussioni particolari, nè dare giudizi; avevo il dovere di richiamare su questa grave questione l'attenzione del Parlamento, poichè il dibattito che si è fatto negli anni passati, era stato esauriente. Per tre anni di seguito, nella discussione di questo bilancio, da una parte e dall'altra della Camera, quella grossa questione era stata sollevata e soprattutto nella discussione del bilancio per l'esercizio finanziario 1909-10 gli onorevoli Murri e Fera avevano richiamato l'attenzione del guardasigilli sul rifiorimento delle corporazioni religiose.

Ed ecco a che cosa si è limitata l'opera mia. Io ho per mio conto richiamato l'attenzione del Parlamento sulla questione, esponendo i fatti come si erano svolti, ho esposto alcuni elementi che, come ne avevo diritto, ho richiesto al ministro di grazia e giustizia e che egli cortesemente mi ha dato; ma non sono entrato in giudizi che non dovevo formulare.

Nella mia relazione ho trascritto le risposte avute al quesito rivolto al Ministero di grazia e giustizia; ed anche le risposte dei procuratori generali, e del dibattito svoltosi in quest'aula non ho ricordato che i termini, l'opinione di coloro che, come gli onorevoli Fera e Murri, ritenevano che ricostituendo i le congregazioni religiose, in frode al disposto dell'articolo 28 della legge del luglio 1873, dovesse intervenire lo Stato; e la teoria espressa dal guardasigilli, onorevole Orlando, che dovessero cioè rispettarsi le associazioni monastiche che si erano venute ricostituendo come associazioni semplici, perchè la legge sulla soppressione delle corporazioni religiose mirava a toglier loro la sola personalità giuridica.

Io ho pubblicato i dati statistici che hanno forniti i procuratori generali, ma ad essi non ho aggiunto verbo; non ho dato alcun giudizio su quanto hanno detto nei loro rapporti, che cioè, pur essendosi ricostituite le corporazioni religiose, esse tendono non a scopo politico, ma a scopo unicamente religioso.

Poichè, onorevole Murri, io posso essere della sua opinione, che cioè queste corporazioni facciano azione politica pur non avendo apertamente che il solo scopo educativo, poichè con l'educazione si possono impartire quei tali principi politici, che possono essere o da noi appoggiati o da noi respinti.

Ma la questione non è stata da me in

alcun modo pregiudicata nè poteva esserlo, poichè la stessa risposta avuta dal Ministero di grazia e giustizia al quesito, è per sè stessa eloquente:

« La inchiesta, come era facile prevedere, non diede risultati precisi e completi, giacchè la ricostituzione delle corporazioni religiose, come enti di fatto, là dove ha avuto luogo, si è compiuta sotto diverse forme, che hanno mascherato il risorgere delle antiche e l'impianto delle nuove case congregazionistiche italiane o straniere. Non è possibile ordinare il materiale delle notizie raccolte, particolareggiate per alcune regioni, per altre generiche e complesse. In molti casi si tratta di semplici presunzioni.

« Non si è in grado quindi di ottemperare alla richiesta dell'onorevole relatore. Il ministro, però, non ha difficoltà di mettere a disposizione di lui l'intero fascicolo delle risposte dei procuratori generali ».

Bastava che avessi riprodotto questa parte, perchè le affermazioni fatte dagli onorevoli Murri e Fera, avessero avuto la loro piena conferma. Non dovevo fare altro; perchè la responsabilità politica spetta al ministro guardasigilli dinanzi alla Camera; ed essa ha ascoltato le precise dichiarazioni dell'onorevole ministro, le quali sono tali da acquietare la coscienza nostra ed anche quella dell'onorevole Murri.

L'onorevole Colajanni, che mi dispiace di non vedere presente, mi ha fatto dire cose che neppure avevo pensato. Egli ha affermato che io non abbia parlato della questione del divorzio, unicamente perchè vi era una Commissione che, del divorzio, si occupava. Credo che l'onorevole Colajanni non abbia letto la mia relazione. Io non ho parlato del divorzio, solamente perchè vi è una Commissione.

In un solo anno ed in una singola relazione, parlare di tutti e di tutto, credo che pregiudichi la serietà della missione affidata al relatore ed anche la serietà dei colleghi che non credono davvero di dover metter fondo all'universo e discutere di cento cose. Qual'è stato il mio metodo? Ho pubblicato tutte le leggi votate, tutti i disegni di legge presentati all'uno e all'altro ramo del Parlamento, tutte le Commissioni nominate dai diversi guardasigilli; ed allora ho ristretto la discussione o, meglio, la trattazione nella mia relazione, solamente a quegli obbiettivi che non erano stati ragione nè di studio, nè di nomina di Commissioni, nè di disegni di legge, votati o da approvare.

Ora, poichè tra le Commissioni, il prede-

cessore dell'onorevole Finocchiaro-Aprile, l'onorevole Fani, ne aveva nominata una che deve occuparsi del divorzio, ho creduto mio dovere di non far cadere la mia speciale attenzione su questo argomento.

E non me ne sono occupato anche per un'altra ragione, che, candidamente, esporrò. A che far perdere del tempo al relatore e scrivere delle pagine sul divorzio, se, dal banco del Governo, in tante occasioni, si è detto che, per quanto si possa essere personalmente favorevoli al divorzio, poichè la questione non è matura, è inutile agitarla dinanzi al Paese? Perchè dovevo occuparmi specialmente del divorzio, se, come ha ricordato ieri l'illustre mio amico Muratori, perfino il nostro collega Amici, segretario di quel tale grande Comitato del divorzio, che metteva capo all'illustre e compianto Zanardelli, l'altro giorno ha dichiarato che era inutile parlarne in questa Camera? Perchè dovevo io esporre il mio pensiero, che ha una importanza molto limitata, pensiero conforme a quello espresso anche dall'onorevole ministro, cioè che è sperabile presto possa la legislazione italiana avvalersi anche di questo provvedimento che risponde a tante necessità?

L'onorevole Colajanni però ha fatto due osservazioni importanti che io debbo rilevare. La prima (mi duole, è l'unica volta che sono in dissenso col carissimo amico Muratori) la prima è che, dopo i suoi attacchi vivi, continuati ed insistenti sulle condizioni moralmente disagiate della magistratura, doveva riconoscere che, da qualche tempo a questa parte, forse anche per effetto delle leggi votate, questo disagio è diminuito.

La seconda, che è una osservazione da sociologo ed ha la sua importanza e mette capo anche ai tanti progetti di cui si dovrebbe discutere, è questa: che tutto il grande scalpore che si sta menando da qualche tempo a questa parte sulla delinquenza dei minorenni in Italia, abbia una importanza molto relativa; in quanto che l'aumento di tale delinquenza non si verifica solamente in Italia, ma da per tutto.

Ragioni simili in tutti gli Stati, cause non diverse, l'affrettato movimento della vita, i nuovi bisogni, l'alcoolismo, la mancanza dei mezzi adeguati ad assicurarsi i cresciuti desideri, ha portato a questo disagio, per cui la delinquenza dei minorenni è aumentata. Ma, osserva l'onorevole Colajanni giustamente, non è aumentata soltanto in Italia, ma in tutto quanto il

mondo. Sicchè quando si vuole portare un rimedio specifico per cui si spera e si crede che con pochi articoli di legge la delinquenza dei minorenni verrà a cessare, dice bene l'onorevole Colajanni che è una esagerazione che bisogna mettere da parte.

A conforto di quanto dice l'onorevole Colajanni ricordo la statistica pubblicata recentemente dall'illustre procuratore generale della Corte di Cassazione. Egli alla sua relazione ha aggiunto un quadro statistico dei minorenni condannati per delitti e per contravvenzioni negli anni 1905, 1906, 1907, 1908, 1909 e 1910.

Vi è un ordine crescente in alcuni anni, decrescente in altri anni, ma sono andato invano cercando un rapporto con le statistiche degli Stati d'Europa e d'America: non l'ho trovato; certo, se fosse stato pubblicato questo confronto, il concetto dell'onorevole Colajanni avrebbe avuto perfettamente risalto, poichè egli ha ragione.

Le ragioni che ho esposte poc'anzi, e che hanno ispirato il concetto da cui sono stato spinto nel fare la mia relazione e nel darle quell'ordine che le ho dato, spiegano anche perchè io non abbia parlato di moltissime altre questioni che sono pure importanti.

Prima fra tutte la questione che riflette il progetto Fani sulle perizie, su cui ieri ha pronunziato un importante ed elegante discorso l'onorevole Ellero, che è maestro in questa materia. Ma non ne ho parlato anche per la conoscenza che avevo che l'onorevole ministro guardasigilli ritirerà, appena il Senato avrà ripreso le sue sedute, tale progetto di legge sulle perizie; in quanto che egli, come ne ha dato l'annuncio, presenterà un nuovo progetto di codice di procedura penale, che comprenderà le disposizioni riguardanti le perizie.

In ogni modo spero che l'onorevole ministro risponderà come sa rispondere lui, all'onorevole Ellero, tanto più che i concetti dell'onorevole Ellero sono in buona parte condivisi dall'onorevole ministro guardasigilli.

E così, non ho trattato delle disposizioni di legge sulla cittadinanza. Io conosco, onorevole Muratori, la sua dottrina in materia, gli studi che ella ha fatto e non posso che fare omaggio a questa dottrina e a questi studi e alla sua autorità.

Ma siccome vi era già un disegno di legge presentato al Senato dal ministro Scialoja, per quelle considerazioni che ho in principio enunziate, nemmeno della cit-

tadinanza ho creduto di dovermi intrattenere.

Nè mi sono occupato del progetto per la difesa gratuita dei poveri, per cui il mio amico onorevole Lucifero tante volte ha spezzato la sua lancia; anche nella fiducia che l'autore del progetto di legge, onorevole Gallini, assunto ora al potere, vorrà d'accordo col suo capo, il ministro guardasigilli, fare onore ai propri impegni e vorrà presentare quanto prima un disegno di legge sulla difesa gratuita dei poveri.

Qualcuno mi ha rimproverato, alla Camera, molto cortesemente per non avere avvisato ai mezzi necessari atti a frenare la teatralità dei pubblici dibattimenti.

Mi si permetta una parola molto franca.

Già ieri l'onorevole Ellero disse molto bene in proposito. Si tratta di un'altra esagerazione italiana. La teatralità non è solamente imputabile al nostro paese. La teatralità si riannoda a tante altre questioni; il fatto singolo che abbia commosso l'opinione pubblica o la coscienza nazionale; il sistema invalso dei giornali che danno subito in pascolo al pubblico i più minuti particolari dei delitti; gli stranieri, mi suggerisce l'onorevole Grippo, che vengono per assistere ai nostri dibattimenti; e così via; ma, me lo consenta la Camera, questo non è difetto unicamente italiano, è conseguenza invece della pubblicità dei dibattimenti.

APRILE. Questo è esagerato!

DE NAVA. E' un concetto ottimista!

COLOSIMO, *relatore*. L'onorevole De Nava dice che è un concetto troppo ottimista. Io potrei ricordare fugacemente quello che si è lamentato in altri paesi, in Germania, in Francia, sino nella rigida Inghilterra; perchè, non per fare delle citazioni, ma ricorderanno i colleghi che il processo Eulemburg a Berlino ebbe la stessa teatralità; che il processo della signora Steinheil a Parigi, la donna che si dice avesse avvelenato il marito e la madre, suscitò gli stessi inconvenienti di teatralità; e nella rigida Inghilterra ultimamente il processo contro l'assassino della Bella Elmore suscitò le stesse aspre lamentele contro la teatralità. (*Interruzioni*).

Dice l'onorevole Aprile: ma quanto tempo sono durati questi processi? Questa è un'altra questione. (*Interruzioni*).

E però, se io non posso essere d'accordo con coloro che hanno lamentata la teatralità, posso perfettamente essere d'accordo con coloro i quali lamentano la durata dei dibattimenti. (*Bene!*) Ed io nella mia re-

lazione, parlando appunto della durata dei dibattimenti, ho accennato ai difetti, alle ragioni, alle cause, che mettono capo al nostro Codice di procedura penale.

Ed ecco perchè l'onorevole Finocchiaro-Aprile, nel suo progetto di codice di procedura penale, ha incluso un capitolo che commina disposizioni opportune perchè questo inconveniente della eccessiva durata dei dibattimenti non abbia a continuare.

Però, se il difetto della durata è nella istruttoria segreta, che obbliga a rifare l'istruttoria nel pubblico dibattimento, si convinca l'onorevole Cimorelli che il difetto non è punto nella libertà di parola, concessa agli avvocati...

CIMORELLI. È nell'eccesso.

COLOSIMO, *relatore*. ...per cui strane proposte, mi permetta, si sono fatte per limitarne il numero ed i diritti. Badiamo di non apportare attentato alla tribuna, che deve essere sacra, specie nei tempi di civiltà, se seppe resistere nei tempi dell'oppressione e del dispotismo.

L'onorevole Cimorelli (e mi affretto alla fine) ha sollevato una questione di ordine generale, e cioè: noi parliamo di leggi che si debbono fare, ma perchè non richiamiamo l'attenzione del ministro guardasigilli sulle leggi che sono state fatte e non sono state eseguite?

Il rispondere è compito precipuo del relatore; e l'onorevole ministro mi consenta che io dia all'onorevole Cimorelli risposte adeguate alle domande da lui fatte.

L'onorevole Cimorelli ha detto che si è votata una legge per Castel Capuano, e non si è eseguita. Mi consenta l'onorevole Cimorelli: la legge per Castel Capuano, è stata votata ultimamente dal Senato nel febbraio o nel marzo: si sono concesse 950,000 lire che devono servire a ricostruire la parte del Castello necessaria perchè gli edifici giudiziari abbiano il loro svolgimento ed il loro assetto.

Perciò non ha nessuna colpa il ministro di grazia e giustizia se, essendo devoluta tutta la conseguente pratica al Ministero dei lavori pubblici, occorre che si facciano i progetti e, se esistono i progetti, occorre che si mandino in appalto i lavori.

L'onorevole Cimorelli si lagnava che non avessero avuto seguito o non fossero state messe in esecuzione la legge sui portieri od uscieri giudiziari e la legge sugli ufficiali giudiziari. Ora, se egli avesse avuto la bontà di leggere anche le note di variazione presentate e che si discutono in questo mo-

mento e che dovranno essere votate insieme col bilancio, avrebbe visto che con nota di variazione si è iscritta in bilancio la cifra necessaria di 1,026,928 che deve servire appunto per l'applicazione della legge sugli uscieri e sugli ufficiali giudiziari.

Ad ogni modo la graduatoria necessaria per dare una forma concreta alla esecuzione di questa legge non è ancora fatta, ma è devoluta ad una Commissione la quale compirà tra breve i suoi studi, e con la somma inserita in bilancio si potrà immediatamente dare esecuzione alla legge stessa.

L'onorevole Cimorelli lamentava anche che la legge sulla manutenzione del Palazzo di Giustizia in Roma non abbia avuto nemmeno essa esecuzione.

Credo che sia grandemente in errore, ed anzi la Camera ha fatto tutto quello che doveva. Il disegno di legge è stato votato anche dal Senato del Regno. Per la costituzione della Commissione non ha nessuna colpa, nè responsabilità, l'onorevole ministro guardasigilli: perchè sono solo gli uffici di presidenza e Procura generale che debbono provvedere alla costituzione di questa Commissione.

Così per la legge sulle cancellerie, l'onorevole ministro guardasigilli ha data una risposta concreta, in quanto che egli ha preso impegno di portare alla discussione della Camera quanto prima il disegno di legge, modificato nel senso voluto dai consigli di ordine e di disciplina del regno; modificato nel senso che, pur rimanendo i benefici che bisogna concedere alla classe dei cancellieri, sia dalla legge eliminata ogni asperità fiscale che rendeva antipatica la legge medesima. Perchè, mentre si concedevano dei benefici economici ai cancellieri, si gravavano oltremodo le parti e specialmente i poveri, con un fiscalismo assolutamente fuori luogo.

E veniamo al palazzo di giustizia di Catanzaro.

L'amico e collega Turco, con la sua autorità e con il suo affetto verso la provincia natia, e l'amico Casolini hanno con un ordine del giorno sollevato questa questione. Io credo di avere compiuto (e me ne ha reso merito lo stesso onorevole Turco) completamente il mio dovere; in quanto che, mentre finora nessuno aveva parlato di quest'obbligo dello Stato, io, nella mia relazione, ho richiamata l'attenzione del guardasigilli sul bisogno di mantenere questo impegno che si era preso verso le provincie calabresi.

Ed io avevo a disegno riportato la risposta avuta dall'onorevole ministro di grazia e giustizia, troncando, come disse il mio amico Turco, a quel punto; perchè a me pareva che, dopo quella risposta precisa, che cioè il ministro del tesoro aveva pronte le 750,000 lire per la costruzione del palazzo di giustizia in Catanzaro ed aveva dato incarico al Genio civile, perchè d'accordo con le autorità locali avesse provveduto al luogo dove dovesse sorgere il palazzo stesso di giustizia, la responsabilità esulava dal Ministero di grazia e giustizia e veniva riversata sulle autorità locali.

Sono lieto, quindi, che l'onorevole Turco abbia messo l'onorevole guardasigilli in grado di poter agire, assicurandoci che in data 2 marzo 1911 l'accordo fra gli enti locali è stato compiuto; per modo che non occorre altro che fare omaggio agli impegni presi.

Un'altra legge, la quale è stata votata, ma non applicata, è quella sulle preture. L'onorevole Materi ne fece oggetto della sua discussione.

L'onorevole ministro guardasigilli ha dato pienamente ragione alle obiezioni che si erano mosse. Io non dovrò aggiungere altro in questa materia. Desidero solamente rivolgere una preghiera all'onorevole ministro.

Dopo che l'onorevole ministro di grazia e giustizia venne nella decisione di far passare solamente quelle proposte, le quali tendevano a restituire le preture a quelle sedi di mandamento che ne erano state private con la legge Zanardelli del 1890, i capi delle Corti, a tutte le domande e richieste di prendere in considerazione la necessità di altre sedi che non fossero quelle che un tempo già avevano le sedi di mandamento, hanno risposto negativamente, o non hanno creduto di occuparsi di tale richiesta, appunto perchè volevano ubbidire alla massima che era stata sancita dal Ministero di grazia e giustizia: che, cioè, non si dovesse parlare che di sedi una volta esistenti e tolte dalla legge del 1890.

Desidero che l'onorevole guardasigilli, che è convinto delle ragioni esposte dall'onorevole relatore e dall'onorevole Materi, voglia fare una circolare ai capi, perchè non restringano più la loro azione in quei limiti angusti che avevano origine dalla questione di massima adottata dal Ministero di grazia e giustizia e che vogliano prendere sotto la loro responsabilità e secondo la loro coscienza in considerazione tutte le altre do-

mande dei paesi che chiedono le sezioni di pretura.

Una voce a sinistra. I pareri sono stati già dati.

FINOCCHIARO APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti.* Ma non dappertutto.

COLOSIMO, *relatore.* Sbarazzato il terreno di tutte queste questioni, io ho poco altro da aggiungere.

Dicevo da principio che la ragione per cui la discussione, quest'anno, era stata breve e limitata, si doveva alla convinzione che due fossero i problemi urgenti da risolvere in questo momento: quello del codice di procedura penale e quello del riordinamento giudiziario. Ebbene, quanto al primo, che cosa deve il relatore dirvi di più di quanto vi ha detto il ministro guardasigilli? I nostri voti, le nostre richieste insistenti hanno avuto finalmente la promessa che, in proposito, sarà provveduto quanto prima. Dissi nella relazione che nessuno come lui che, dal banco di semplice deputato chiamai il Pietro l'Eremita di questa grande crociata in favore del codice di procedura penale, nessuno più di lui ha il dovere di mantenere la promessa fatta.

Quanto all'ordinamento giudiziario, se ne sono occupati quasi tutti gli oratori: dall'onorevole Cimorelli all'onorevole Lucifero; dall'onorevole Riccio all'onorevole Cotugno; e, ieri, se ne occupò eloquentemente anche l'onorevole Muratori. Però l'onorevole Lucifero, con la sua consueta cortesia e signorilità di parola, definì acerba la mia critica alle leggi dell'onorevole Orlando; ed io credo con sicura coscienza che la mia critica non sia stata acerba: perchè io non ho fatto che riassumere il pensiero dei diversi oratori che, specialmente nel passato anno, ebbero a trattenersi sulla questione dell'ordinamento giudiziario; io non ho fatto altro che prestare orecchio a tutti i lamenti che erano venuti dalle diverse parti d'Italia; io non ho fatto altro che mettere in luce tutte quante le deliberazioni che, nei diversi centri giudiziari, s'erano formulate; (*Benissimo!*) io non ho fatto altro che dare ascolto alle giuste lagnanze di coloro che, pel modo come l'ordinamento giudiziario del 1907 si veniva svolgendo, avevano avuto danni irreparabili; io ho voluto dire in un documento ufficiale che il disagio grande della magistratura consisteva specialmente nelle conseguenze della legge del 1907, e formulare il pensiero che il disagio è duplice: disagio a fondo morale e disagio a fondo economico.

Che cosa v'è d'acerbo, illustre amico mio, in quel che ho detto delle leggi del 1907?

I propositi (lo disse anche l'onorevole guardasigilli) i propositi del ministro del tempo erano ottimi; le conseguenze sono state disastrose per la magistratura; è dovere quindi che subito si provveda a queste conseguenze disastrose. (*Benissimo!*)

Questo è il concetto che traspare lucido e chiaro dalla mia relazione; questo è il concetto che ho voluto ripetere, appunto per allontanare quel giudizio così severo che della mia relazione, per questa parte, aveva dato, sia pure con grande cortesia, come sempre, l'onorevole Lucifero.

L'onorevole guardasigilli ha già dichiarato che egli ritirerà il disegno di legge Fani e che presenterà un altro disegno di legge; ma egli ha fatto un'altra dichiarazione importantissima: ha seppellito per sempre quel tale giudice mandamentale che aveva suscitato nella Camera e nel paese, specialmente nelle provincie nostre del Mezzogiorno, tanti giustificati allarmi e paure. (*Benissimo!*)

Gli onorevoli Cotugno, Lucifero, Muratori e Cimorelli hanno richiamato l'attenzione della Camera sulle agitazioni che vanno serpeggiando in seno alla classe dei magistrati.

Io non ho il dovere d'interloquire su questa questione che involge una vera responsabilità politica; tale responsabilità assume, anzi ha già assunto, l'onorevole guardasigilli, da par suo, con le dichiarazioni così precise e formali da lui fatte ieri.

Credo, però, che vi sia molta esagerazione in quanto si va affermando; per quanto giungano a me, come relatore del bilancio, dei giornali, i quali riferiscono, per esempio, l'intervista di alcuni magistrati avuta con *Il Secolo* di Milano, nella quale intervista si è minacciato di voler chiedere l'aspettativa in massa e di voler lasciare per conseguenza l'ufficio; e così l'ordine del giorno votato da alcuni giudici di tribunale ed uditori giudiziari, i quali pretendono ed esigono che assolutamente, prima del giugno prossimo, prima cioè dell'inizio del nuovo anno finanziario, il ministro guardasigilli debba adempire alle loro richieste.

Io, ripeto, credo che questi sieno fenomeni dovuti più alla irruenza giovanile che ad un proposito maturo; e di ciò non bisogna molto preoccuparsi. Bisogna invece preoccuparsi del fenomeno che abbraccia tutta quanta la magistratura, perchè bi-

sogna risolvere il problema e non perdere tempo.

L'onorevole Cimorelli, che ha pronunciato un importante discorso, si è fermato anche sull'associazione dei magistrati; ed io credo che le sue parole, che hanno dovuto certamente tradire il suo pensiero, sono quelle piuttosto che possono se mai mettere in cattiva luce quest'associazione di magistrati; inquantochè egli diceva (permettetemi che parli francamente) che come l'associazione dei cancellieri, mettendo capo all'onorevole Berenini, aveva potuto ottenere dal Governo e dal ministro dei miglioramenti per i cancellieri, ciò che non è esatto, così l'associazione dei magistrati doveva premere sul guardasigilli perchè avesse fatto omaggio alle richieste dell'associazione stessa.

Debbo ritenere che questa sia stata una speranza dell'onorevole Cimorelli; e ad ogni modo che le sue parole abbiano tradito il pensiero, perchè, se così non fosse, anche nella mia qualità di relatore, pur non avendo la responsabilità politica, dovrei dire delle parole abbastanza gravi. (*Bravo!*)

E che non sia com'ella dice, onorevole Cimorelli, è dimostrato da quanto ella stesso ha affermato, cioè che sono entrati nell'ambito di quell'associazione magistrati i quali occupano i posti più eccelsi nella gerarchia, il che prova che intendimenti di rivolta non possono attribuirsi all'associazione, perchè altrimenti si dovrebbe supporre, ciò che è lontano dall'animo nostro, che questi magistrati, che occupano i posti più elevati nella gerarchia, sono entrati nella magistratura per servirsene come strumento della propria ambizione; il che, ripeto, va escluso. (*Interruzioni — Commenti*)

MURATORI. Mania di popolarità.

COLOSIMO, relatore. Un'ultima parola sulla questione sollevata dagli onorevoli Murri e Muratori ed altri colleghi sul riordinamento della proprietà ecclesiastica ed avrò finito, onorevoli colleghi.

Ho creduto di esporre in modo preciso e chiaro le condizioni effettive patrimoniali del Fondo per il culto, perchè ho scritto e ripetuto che ritengo che non si possa parlare del riordinamento della proprietà ecclesiastica, che non si possa parlare di fare omaggio a quanto vollero i legislatori quando coll'articolo 18 della legge sulle garantigie promisero questo riordinamento, se prima non si veda che cosa bisogna riordinare, se prima non si abbia la conoscenza effettiva di quanto valga tutto quanto il patrimonio dell'Asse ecclesiastico. Ecco perchè io ho vo-

luto ricordare tanto le leggi che istituivano il Fondo per il culto, quanto quelle leggi che al Fondo del culto hanno dato il più grande colpo; perchè se il Fondo del culto si trova nelle condizioni disastrose attuali la colpa è del Parlamento che con diverse leggi ha affondato la mano nel patrimonio dell'Ente ed ha voluto prima del tempo anche appropriarsi una quantità di patrimonio mettendo il Fondo per il culto in condizioni da non poter fare onore ai propri impegni.

Basterebbe ricordare, e l'ho fatto nella mia relazione, la legge che, pur riconoscendo allo Stato il diritto su tre quarte parti di tutta quanta la proprietà dell'Asse ecclesiastico da riscuotere al tempo in cui tutte le operazioni di liquidazione fossero state compiute, una nuova legge ha concesso in anticipo 30 milioni su quelli che sarebbero spettati in avvenire; non solo, ma altre disposizioni hanno anche fatto contribuire il Fondo per il culto alla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia; la legge che aumentò le congrue parrocchiali dalle 700 alle 800 lire ed ora a mille e la resistenza del tesoro a pagare quel tal milione che doveva essere necessario per reintegrare la spesa che il Fondo per il culto avrebbe sostenuto per l'aumento delle congrue a mille lire, sono state tutte concomitanti a mettere in condizioni disperate il Fondo per il culto.

Però, mai come in questa occasione la nomina di una Commissione non deve suscitare la vostra incredulità. In una materia così ponderosa, ve lo ricordava l'onorevole Calisse e ve lo ricordava il mio egregio amico Muratori, in una questione così delicata e così multiforme, la nomina di una Commissione di persone competenti varrà a mettere il Parlamento in condizioni di avere sott'occhio lo stato esatto di detto fondo patrimoniale, per cui possano poi con matura coscienza prendersi i provvedimenti che saranno del caso.

Ma, se le condizioni del Fondo per il culto sono disagiate, come andiamo ripetendo da parecchi anni, mi consenta la Camera (ed io l'ho fatto fuggacemente nella mia relazione) che io tributi l'elogio migliore a colui specialmente che, in questo momento, è a capo dell'Amministrazione del Fondo per il culto, il barone Monti, che, con tanta autorità ed affetto, dedica tutte le sue cure al miglioramento di questa amministrazione.

Voci. È verissimo, se lo merita!

COLOSIMO, *relatore.* Io pregherei tutti i colleghi di voler dare un'occhiata alla re-

lazione che egli ha fatto alla Commissione di vigilanza per gli esercizi finanziari 1904-905, 1906-907, 1907-908, 1908-909, e pregherei anche la Camera, perchè mi è parso che sia sfuggito all'attenzione dei colleghi, di dare uno sguardo agli articoli 4, 4-bis e 4-ter che saranno invitati quest'anno a votare, insieme agli altri capitoli che hanno attinenza col bilancio di grazia e giustizia.

Vedranno gli onorevoli colleghi con grande soddisfazione che quest'anno la Camera è invitata (ed i fondi li concede l'Amministrazione del Fondo per il culto) a votare uno stanziamento di lire 50 mila per aiuti alle missioni italiane all'estero. Queste 50 mila lire sono un fondo cospicuo, che era necessario inscrivere nel nostro bilancio, per le alte finalità politiche a cui deve tendere la elargizione di queste 50 mila lire; e va data lode di questa iniziativa all'onorevole ministro Fani ed al ministro degli esteri, e per conseguenza, anche al direttore generale del Fondo per il culto, che ha facilitato la cosa, trovando il danaro necessario per ottemperare a tale necessità.

E mi consenta la Camera che io richiami anche la sua attenzione su alcune note di variazioni che riguardano il bilancio del Fondo per il culto, per cui si aumenta da 2 mila a 6 mila l'annuo assegno, che l'amministrazione del Fondo corrisponde al vicariato apostolico dell'Eritrea; e si istituisce, a decorrere dal 1° luglio 1911, la somma di lire 3 mila a titolo di concorso nelle spese di manutenzione e di ufficiatura di chiese aperte al culto cattolico nella colonia della Somalia.

È anche degno di lode il provvedimento preso dal direttore del Fondo per il culto, d'accordo con i ministri competenti, per cui 100 mila lire sono state iscritte, con nota di variazione, e debbono servire ad ulteriore concorso dell'Amministrazione alle spese per edifici ecclesiastici e per esercizio del culto nei luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre del 1908. Nella mia relazione ho anche parlato delle benemeritenze del Fondo per il culto, a proposito dei soccorsi dati alle provincie devastate da quel grave disastro.

Onorevoli colleghi, io ho finito. Ho mantenuto la promessa di essere breve e mi sono limitato a quello che era mio dovere di relatore. Ma ora mi corre un altro obbligo: quello di ringraziare tutti gli oratori che, in questa occasione, hanno avuto la bontà e la cortesia di fare l'elogio della mia relazione e di rivolgermi cortesi parole.

In ispecial modo ringrazio il mio illustre amico personale e politico, onorevole Finocchiaro-Aprile, che, per l'autorità della sua persona, e anche per il posto che occupa, ha dato maggiore risalto a queste lodi che sono scese gradite al mio cuore.

La mia relazione non si è ispirata che a due concetti: dire la verità nell'interesse del paese, senza preoccupazioni di sorta; richiamare l'attenzione del Parlamento sul disagio nel quale versa attualmente la magistratura, di cui, per lungo contatto di vita forense, ho avuto l'occasione di apprezzare la dottrina, di conoscere i sacrifici diuturni, gli sconosciuti eroismi e le virtù che oscurano qualunque mala azione di singoli, che possono facilmente venire eliminati dalla energia dei dirigenti.

In questi giorni sacri di ricordi e di esaltazioni potremmo in quest'Aula (d'onde ogni affermazione ha la sua ripercussione in paese) potremmo degnamente riconoscere che la magistratura nei tempi del dispotismo raramente piegò, spesso resistette, sempre secondò con la sua illuminata dottrina l'accettazione di principi giuridici che furono tante conquiste e tante tappe verso la civiltà e verso la luce. (*Vivissime approvazioni — Applausi — Molti deputati si congratulano con l'oratore*).

PRESIDENTE. Domando ora al Governo ed all'onorevole relatore se accettano alcuno degli ordini del giorno presentati, lasciando da parte quello che è stato dichiarato decaduto, dell'onorevole Emilio Bianchi, che non era presente.

Ha facoltà di parlare, l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Dirò brevi parole sugli ordini del giorno. Ma l'onorevole Presidente mi vorrà consentire che, prima di occuparmi di questi, esprima tutto il mio compiacimento all'onorevole relatore, pel suo importante discorso, che è il miglior commento alla sua pregevole relazione. Lo ringrazio poi di avere, occupandosi dell'Amministrazione del Fondo per il culto, segnalato l'opera del distinto funzionario, che con tanto zelo ed intelligenza presiede a quello importante dicastero.

Gli onorevoli Turco e Di Stefano hanno accennato ad un argomento, estraneo al tema dei loro ordini del giorno, sul quale debbo loro una risposta. Alludo alle osservazioni da essi fatte sulla necessità di procedere ad alcune modificazioni nella procedura civile.

Dichiaro che mi occuperò di questa materia nel periodo delle vacanze; limitatamente però a quei provvedimenti, che presentano carattere assoluto di urgenza, e sui quali è unanime oramai il consenso dei giuristi e del Foro.

L'onorevole Lucifero ha presentato un ordine del giorno, col quale invita il Governo a provvedere alla difesa dell'azione decorosa ed indipendente della magistratura. Ora mi giova ricordare che nel mio discorso dell'altro giorno affermai che questo appunto è il mio fermo proposito.

L'onorevole Calisse si è occupato della necessità di assicurare i beni di provenienza ecclesiastica. Risposi anche a lui nella discussione generale, e delle mie dichiarazioni egli disse di prender atto.

L'ordine del giorno dell'onorevole Dentice si riferisce alla condizione dei giudici, sostituti, e procuratori del Re, iscritti nella prima classe in seguito a concorso. Egli chiede in sostanza che essi abbiano comunicazione di detta iscrizione, e che siano inclusi nei tre quinti dei promovibili per turno di anzianità, o in altro modo opportuno tenuti in debita considerazione per la promozione. Nel disegno di legge che preparo, e nel regolamento che lo seguirà, terrò il massimo conto delle osservazioni e raccomandazioni fatte dall'onorevole Dentice.

Lo stesso debbo dire anche all'onorevole Cottafavi, circa la condizione degli uditori giudiziari.

Gli onorevoli Turco e Casolini si sono specialmente occupati della integrazione del personale, e della sistemazione della sede dei tribunali in Catanzaro.

La prima parte è argomento, del quale mi occuperò con sollecitudine. Quanto alla seconda, debbo anzitutto confermare i particolari contenuti nella relazione della Giunta del bilancio e nel discorso dell'onorevole Turco.

Conosco le condizioni deplorevoli nelle quali si trovano i locali destinati alla giustizia nella nobile città di Catanzaro. Ebbi già lo stesso occasione di constatarle quando, dopo il terremoto del 1906, mi recai in quella città.

Allora fu necessario di prendere dei provvedimenti temporanei, da me stesso promossi. Ora, essendo cessati i dissensi che avevano fatto ritardare l'attuazione delle proposte relative, mi darò premura di affrettare le risoluzioni occorrenti perchè gli accordi già presi siano tradotti al più presto possibile

in fatto compiuto. Di ciò do agli onorevoli Turco e Casolini formale affidamento.

L'onorevole Di Stefano col suo ordine del giorno raccomanda le condizioni del notariato e degli archivi notarili; ed ha invitato il ministro ad affrettare la discussione del disegno di legge già presentato.

Ho già dichiarato che questo disegno di legge sarà discusso al più presto possibile, e spero prima delle vacanze estive, dall'altro ramo del Parlamento. E poichè l'onorevole Di Stefano ha notato che nella preparazione di quel disegno di legge non furono ascoltati i rappresentanti degli archivi, debbo informarlo che ebbi, giorni fa, occasione di conferire con essi, e di raccogliere i voti, dei quali terrò debito conto.

L'onorevole Ellero col suo ordine del giorno invita il Governo a presentare una congrua riforma procedurale in materia di perizie.

Ascoltai con compiacimento e ammirazione il dotto discorso del nostro illustre collega. Le sue osservazioni miravano principalmente al disegno di legge presentato all'altro ramo del Parlamento dall'onorevole Fani. Ora quel disegno di legge non sarà mantenuto, essendo la materia delle perizie compresa nel progetto pel nuovo Codice di procedura penale.

Non esito però a dichiarare il mio pensiero sull'argomento in conformità delle proposte originarie e degli emendamenti proposti. Col progetto del nuovo codice saranno anzitutto impossibili perizie improvvisate nei dibattimenti; e si ammette il concorso efficace del contraddittorio nel periodo istruttorio. Al perito nominato dal giudice, la difesa può aggiungerne uno di sua fiducia. In caso di dissenso un terzo perito sarà scelto dal magistrato di grado superiore. La perizia presentata e depositata conterrà il giudizio della maggioranza del Collegio se vi sarà dissenso, e quello del perito di minoranza. Il giudice avrà facoltà, anche su istanza delle parti, di chiedere soltanto chiarimenti al relatore della maggioranza e al perito della minoranza, senza dar luogo, bene inteso, a dispute di carattere tecnico e scientifico. Così le parti avranno tutte le garanzie necessarie, e si eviteranno, specie innanzi i giurati quelle discussioni incesciose che turbano i dibattimenti, e li prolungano, senza illuminare i giudici, mettendo la scienza a servizio degli interessi privati, in perfetta dissonanza al fine per il quale l'opera dei competenti è richiesta e deve ispirarsi. (*Benissimo! Bravo!*)

Il grave argomento sarà certo discusso come merita dal Parlamento, quando esaminerà il nuovo codice. Spero che intanto l'onorevole Ellero vorrà tenersi pago di queste mie dichiarazioni.

L'onorevole Muratori, svolgendo il suo ordine del giorno, si occupò quasi di tutta la materia, attinente alla amministrazione della giustizia, ed io ascoltai con molto compiacimento il suo elevato discorso.

Una dichiarazione particolare gli debbo a proposito del disegno di legge sulla cittadinanza, argomento che egli ha da tempo studiato con tanto amore; ed è che delle sue osservazioni terrò debito conto nel concretare gli emendamenti al disegno di legge che trovasi innanzi al Senato.

Dopo ciò, prego gli onorevoli colleghi, che hanno presentato ordini del giorno, di volerli ritirare, e di prendere atto delle mie dichiarazioni. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Lucifero, mantiene, il suo ordine del giorno?

LUCIFERO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Calisse? (*Non è presente*) S'intende che lo ritira.

L'onorevole Dentice?

DENTICE. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e mentre lo ringrazio vivamente delle assicurazioni fattemi di studiare le proposte contenute nel mio ordine del giorno, lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Turco?

TURCO. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, lo ringrazio e ritiro il mio ordine del giorno, riserbandomi di esplicare l'opera mia presso il Ministero dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. L'onorevole Casolini?

CASOLINI. Prendo atto delle nobili, splendide dichiarazioni, che il ministro ha fatto in favore della città di Catanzaro, e ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Stefano?

DI STEFANO. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e ritiro l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Ellero?

ELLERO. Dopo le esaurienti dichiarazioni dell'onorevole ministro, ritiro l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Muratori?

MURATORI. Ringrazio l'onorevole ministro e ritiro l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Cottafavi?

(*Non è presente*). S'intende che lo ritira.

Veniamo all'esame dei capitoli.

Se la Camera lo consente, quando non

vi siano oratori iscritti e nessuno chieda di parlare, i capitoli si intenderanno approvati con la semplice lettura.

Capitolo 1. Ministero - Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 1,344,080.

Capitolo 2. Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 116,850.

Capitolo 3. Ministero - Personale straordinario e spese di facchinaggio, lire 9,950.

Capitolo 4. Ministero - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 500.

Capitolo 5. Ministero - Spese d'ufficio, lire 80,000.

Capitolo 6. Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero, lire 40,000.

Capitolo 7. Ministero - Pigioni di locali ad uso dell'amministrazione centrale (*Spese fisse*), lire 23,000.

Capitolo 8. Indennità di tramutamento agli impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio, lire 206,000.

Capitolo 9. Indennità di supplenza, lire 170,000.

Capitolo 10. Indennità di missione, lire 350,000.

Capitolo 11. Indennità per gli esami di ammissione e promozione nel personale giudiziario, lire 55,000.

Capitolo 12. Indennità ai membri del Consiglio superiore di magistratura, della Corte suprema disciplinare, della Commissione per la riforma generale del diritto privato, a quelli della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile ed altre Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero, lire 85,000.

L'onorevole Carlo Ferraris ha facoltà di parlare.

FERRARIS CARLO. Ho chiesto di parlare per rivolgere all'onorevole guardasigilli due preghiere.

In questo capitolo sono comprese le spese per la Commissione per la statistica giudiziaria.

Io mi permetto di fargli le due preghiere appunto su questa statistica giudiziaria, che ora è passata al Ministero di grazia e giustizia, mentre prima era elaborata dalla direzione generale di statistica.

La direzione generale di statistica, con la statistica giudiziaria penale, pubblicava anche le cosiddette « Notizie complementari »

che erano di grande utilità, perchè contenevano l'esito definitivo delle istruttorie e dei giudizi, le notizie sulle qualità personali degli imputati condannati (sesso, età, stato civile, professione od occupazione) e sui precedenti penali di essi, la distribuzione per compartimenti degli imputati secondo l'esito delle istruttorie e dei giudizi, le qualità personali e la recidività, e la statistica dei reati oggettivamente considerati, per quali vi fu istruttoria e giudizio.

Si tratta quindi di una statistica importantissima per gli studi sociali sulla delinquenza.

Orbene, queste notizie complementari arrivano solo fino al 1900. Pel 1906 il Ministero di grazia e giustizia provvide con una pubblicazione speciale fatta in base al casellario giudiziario, ma mancano il periodo dal 1901 al 1905 ed il periodo posteriore al 1906.

Io pregherei il ministro guardasigilli di far sì che il materiale già raccolto per il periodo 1901-1905 non rimanga inoperoso, perchè sarebbe deplorabile che quel materiale, raccolto con tanta fatica, non venisse elaborato.

Io pregherei poi, e questa è la mia seconda preghiera, di voler sollecitare anche la pubblicazione delle notizie complementari per il 1907 ed anni successivi, come pure della statistica giudiziaria penale, che si è arrestata al 1906.

Noi possediamo già statistiche straniere su queste materie per il 1908 e perfino pel 1909, ed è veramente dannoso che in Italia, dove il fenomeno della delinquenza ha bisogno di essere così profondamente studiato, non si abbiano queste notizie preziose che fino al 1906 per la statistica giudiziaria, e soltanto fino al 1906, ma con la lacuna dal 1901 al 1905, per le notizie complementari.

Io confido che egli vorrà sollecitare al suo Ministero quella divisione, che sarà incaricata di questo servizio, a voler al più presto compiere questo lavoro, che è di assoluta necessità per i nostri studi sociali sulla delinquenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia e dei culti.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Raccolgo volentieri le due raccomandazioni dell'onorevole Carlo Ferraris, riconoscendo l'opportunità di provvedere su quanto egli ha accennato; e mi farò premura di sollecitare

cui spetta, perchè i voti espressi, che sono anche i voti degli studiosi di questa materia, abbiano la loro soddisfazione.

FERRARIS CARLO. Ringrazio.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 12 resta approvato in lire 85,000.

Capitolo 13. Spese postali, lire 11,700.

Capitolo 14. Telegrammi da spedirsi all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 1,500.

Capitolo 15. Spese di stampa, lire 79,040.

Capitolo 16. Stampa delle leggi e dei decreti del Regno (*Spesa obbligatoria*), lire 80,000.

Capitolo 17. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - Rilegatura di libri e di registri, lire 33,000.

Capitolo 18. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 19. Sussidi in casi speciali e straordinari ad impiegati e al basso personale in attività di servizio, lire 25,000.

Capitolo 20. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione di grazia e giustizia e dei culti, e loro famiglie, lire 170,000.

Capitolo 21. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti, lire 25,000.

Capitolo 22. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (*Spesa d'ordine*), lire 1,000.

Capitolo 23. Spese casuali, lire 20,000.

Capitolo 24. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 63,000.

Debito vitalizio. — Capitolo 25. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie, lire 7,900,000.

Capitolo 26. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, lire 150,000.

Spese per l'Amministrazione giudiziaria.

— Capitolo 27. Magistratura giudiziaria - Personale (*Spese fisse*), lire 32,205,010.

L'onorevole De Cesare, iscritto per parlare, non è presente. S'intende che vi abbia rinunciato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Abignente.

ABIGNENTE. Onorevoli colleghi, io parlerò brevissimamente e progo la Camera

di considerare che parla in questo momento il più modesto dei deputati, ch'è ho lasciato fuori di quest'Aula ogni carica parlamentare, perchè la Giunta generale del bilancio è autorevolmente e nobilmente rappresentata dal relatore.

Debbo confessare che sono da un certo tempo preso da un tal quale scoramento, per la piega che prendono o la discussione ovvero le proposte di provvedimenti... (*Interruzione a bassa voce dell'onorevole Presidente*).

Onorevole Presidente, stia certo che sarò brevissimo, e non rientrerò nella discussione generale.

Dunque è un profondo scoramento che mi assale, nel vedere dalle proposte e dalla discussione in qual modo si vuole risolvere il riordinamento della giustizia, che è uno degli argomenti principali della relazione, in quanto potrebbe tutto ciò indurci in errore e, secondo me, è proprio un tale sistema che ha fatto diventare tormentoso il problema. Tormentoso perchè le soluzioni che si escogitano sono sempre a metà tormentose, perchè le soluzioni tralungano dai principi veramente semplici e chiari che dovrebbero regolare la cosa, che potrebbero condurci non solo ad altri errori, ma ad agitazioni incomposte e pericolose per l'ordinamento stesso dello Stato. Il problema della giustizia è altissimo, è essenziale dovunque; in Italia è diventato urgente e deve certamente ogni soluzione fondarsi su questi criteri chiari, i quali sono patrimonio comune.

La magistratura e la giustizia civile, criminale, amministrativa deve essere fondata ugualmente su concetti superiori e lontani completamente dalle passioni di parte, e sul concetto di tenere questi ordinamenti così in alto, così fuori, così al sicuro da tutti gli altri ordinamenti amministrativi dello Stato politicamente e economicamente; ed anche per la dignità di questi ordini. Ora, per tanto conseguire, secondo il mio criterio, ogni ragione di opportunismo, ogni pensiero di transazione devono essere banditi. Ecco il concetto per me sostanziale. Noi abbiamo visto, ad esempio, perfino affacciarsi il criterio del momento, il criterio del quantitativo, il criterio del qualitativo, e perfino, in tempi recenti, si è parlato di provvedere prima alla bassa poi all'alta funzione giudiziaria, il che assolutamente esula dal concetto di una giustizia che è necessaria, indispensabile a qualunque ordinamento sociale, il quale non può esistere senza di essa.

Ora, io non faccio che una breve raccomandazione personale: abbandoniamo le fisionomie dell'abolizione, della soppressione di sedi di ordini. Volendo affrontare sotto questo aspetto per criteri di opportunità e di opportunismo la questione, noi usciamo fuori della vita e fuori della verità. L'Italia è quello che è: non dobbiamo volerla trasformare violentemente, tanto meno dobbiamo volere una livellazione artificiosa la quale produrrebbe gravi danni, molto maggiori di quelli che noi oggi lamentiamo.

Niente espedienti, niente rabberciamenti; meglio non investire il problema, perchè (ed ecco la considerazione che io volevo esporre) l'aver tentato forse parzialmente di risolverlo con criteri di relatività, ha creato, ha acuito un problema che forse non esisteva. Perché? Perché giganteggiava quel sentimento che con tanta bella parola ora ha elogiato il nostro relatore, di stoica serenità, la quale fu ed è fortunatamente esempio di moralità civile, privata e pubblica, al paese e alle generazioni che si susseguono.

Abbiamo voluto noi stimolare troppo una questione: l'abbiamo creata abbassando il livello e abbassando la questione medesima. Ora io non dico altro; dico questo: non perseveriamo in questo errore, affrontiamo la questione quando e se si potrà; ma in maniera chiara, precisa, intera, per evitare che da soluzioni assolutamente mediocri la questione debba non essere risolta e debba essere forse turbato quell'ordinamento che noi vogliamo e dobbiamo rendere quanto più possibile migliore. Sarà possibile? Quando sarà possibile?

Dobbiamo solo una cosa bandire dal nostro animo: lo scetticismo.

Se fra noi, se al banco del Governo, in tutti gli ordini nostri, esiste uno scettico, piuttosto tacciamo e se ne parlerà quando se ne potrà parlare! (*Approvazioni*).

DI STEFANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Di Stefano, vuol diminuire la cifra? (*ilarità*).

DI STEFANO. No, vorrei aumentarla.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI STEFANO. Ma non è di questo aumento, che voglio intrattenermi per ora. L'onorevole guardasigilli ha dichiarato che avrebbe ritirato la legge sulle cancellerie e segreterie giudiziarie che si trova, per ora, innanzi alla Giunta del bilancio.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. È innanzi alla Camera!

DI STEFANO. Mi correggo: innanzi alla Camera; ed ha soggiunto che l'avrebbe ripresentato, lasciando intatta la prima parte e modificando la seconda in ordine alle tasse, che si erano imposte, e che l'onorevole guardasigilli si propone di rimaneggiare per renderle meno pesanti.

Una semplice preghiera rivolgo all'onorevole ministro: che egli voglia compiere il suo lavoro nel più breve termine, non solo nell'interesse dei funzionari, ma perchè le cancellerie e le segreterie giudiziarie del Regno non possono più andare avanti nelle condizioni presenti.

PRESIDENTE. Onorevole Di Stefano, le cancellerie non c'entrano in questo capitolo.

DI STEFANO. Sì, onorevole Presidente! *Voci*. No! no!

PRESIDENTE. Qui si parla della magistratura.

DI STEFANO. Della magistratura, e vi si contiene pure la spesa delle cancellerie. *Una voce*. C'è un capitolo a parte!

DI STEFANO. Non dica che c'è un capitolo a parte, quando non lo ha letto questo capitolo.

L'onorevole Presidente, che conosce così bene il bilancio, lo ammetterà; ed i colleghi, prima di fare osservazioni, avrebbero dovuto leggere il capitolo, il quale è unico per i magistrati e per i cancellieri, che pure fanno parte delle magistrature « giudiziarie ». E me ne rimetto all'egregio relatore del bilancio...

COLOSIMO, *relatore*. Ha ragione!

DI STEFANO. ...ed anche all'egregio Presidente. L'amico Muratori poi, che mi ha interrotto, e che fa parte della Commissione del bilancio, certe cose dovrebbe saperle...

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Di Stefano; vada pure avanti!

DI STEFANO. Le cancellerie, dunque, non possono andare avanti!

Debbono coprirsi circa seicento posti; le promozioni dal settembre 1909 sono arenate ed alcuni tribunali mancano di oltre metà dei cancellieri ad essi assegnati. I miglioramenti prossimi, che la nuova legge assicura, sebbene siano insufficienti, pure sono attesi da tanto tempo, e sarebbe una vera ingiustizia farli attendere ancora di più.

D'altra parte, se non si provvede urgentemente, i tribunali d'Italia non potranno compiere il loro lavoro per la mancanza del personale necessario.

Questa la raccomandazione, che volevo fare all'onorevole guardasigilli: provvedere urgentemente, in modo che si abbia la legge prima delle vacanze estive, ricordando che, se nell'ingranaggio della amministrazione della giustizia una parte non funziona, tutta la ruota deve arrestarsi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Montemartini.

MONTEMARTINI. Sono profano in questa materia, e non so se sia questo capitolo la sede per richiamare l'attenzione del Governo sopra un inconveniente che si verifica nella mia regione.

Noi abbiamo tre preture: Stradella, Bronne e Santa Maria della Versa, le quali tra tutte e tre insieme avevano poco fa un solo cancelliere ed un solo vice-cancelliere; così che quando funziona una pretura, le altre debbono tacere.

Mi dice l'amico Beltrami che questo può essere un avviamento verso la magistratura ambulante; se così fosse, si potrebbero sopprimere anche due pretori e tenere un sol pretore, un sol cancelliere ed un sol vice-cancelliere.

Tanto ora i tre pretori, con un così scarso personale di cancelleria, non possono funzionare!

Interessai già parecchie volte della cosa il Ministero; presentai anche un'interrogazione che non fu potuta svolgere: ebbi promesse, ma non vidi mai un provvedimento.

Colgo quest'occasione per rivolgere nuova raccomandazione all'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia e dei culti.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. All'onorevole Abignente, che, elevato come sempre, ha dette parole degne sul grave argomento riguardante il riordinamento della magistratura, non ho che una sola cosa da rispondere, ringraziandolo di quanto ha detto. Abbia fede che chi in atto ha l'onore di presiedere all'Amministrazione della giustizia non è fra gli scettici, ai quali egli ha accennato.

All'onorevole Di Stefano dirò che dell'argomento, del quale si è intrattenuto, parlai ieri nel mio discorso. Il disegno di legge sulle cancellerie è innanzi la Camera; ed io non ho detto di volere eliminare la seconda parte,

con la quale si provvede alla spesa accessoria. Ciò non è possibile, perchè la legge non potrebbe essere attuata per mancanza di fondi.

Il disegno di legge a favore dei cancellieri risponde non solo ai bisogni evidenti di quel numeroso personale, ma anche ad urgenti necessità dell'amministrazione della giustizia; perchè solo dopo la sua approvazione si potrà dare assetto ai servizi relativi.

Non si tratta quindi di eliminare la seconda parte del disegno di legge, ma di modificarla in modo da temperare gli aggravati imposti al Foro e ai cittadini, senza diminuire la somma indispensabile per la attuazione della legge. Gli emendamenti già esaminati, d'accordo col ministro delle finanze, saranno sollecitamente presentati, onde la legge sia discussa senza ritardo.

L'onorevole Montemartini ha accennato a deficienza di cancellieri e pretori in alcune preture che ha indicato. Il mio collaboratore, onorevole Gallini, mi avverte che le notizie date all'onorevole Montemartini non sono esatte, perchè i pretori non mancano e non mancano i cancellieri.

MONTEMARTINI. Nella pianta organica vi saranno, non lo metto in dubbio; ma di fatto non vi sono.

GALLINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e i culti*. Ella è in errore.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 27 resta approvato in lire 32,205.10.

Capitolo 28. Magistrature giudiziarie - Personale - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 129,800.

Capitolo 28-bis. Assegni agli uscieri che prestano servizio presso le Corti di cassazione, di appello, i tribunali civili e penali, gli uffici del Pubblico Ministero, e spese per la loro iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (*Spese fisse*), lire 1,026,928.14.

Capitolo 29. Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 468,460.75.

Capitolo 30. Acquisto, manutenzione e riparazione di mobili per gli uffici giudiziari, lire 200,635.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Dentice.

DENTICE. Richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro sul mobilio del tribunale di Salerno ed in generale sul casermaggio di quella sede di giustizia, il quale è in condizioni assolutamente deplorabili. Molte richieste si sono fatte per mezzo della procura generale di Napoli, ma nulla si è otte-

nuto, o peggio non si sono avute che vaghe promesse.

La spesa necessaria non è grave ed è indispensabile che sia presto assegnata, perchè non aumenti facilmente più, e soprattutto per il decoro della giustizia.

Mi raccomando quindi vivamente all'onorevole ministro perchè voglia prestarvi il suo interessamento per non farmi ritornare sullo stesso argomento.

PRESIDENTE. L'onorevole Carcassi ha facoltà di parlare.

CARCASSI. Ricordo all'onorevole guardasigilli che per opera del suo predecessore onorevole Fani il tribunale penale di Genova ha potuto essere alloggiato in locali più convenienti e mi raccomando a lui perchè il mobilio corrisponda alla eleganza dei locali e alla serietà e dignità dell'ufficio del magistrato, poichè il mobilio che arreda oggi i vecchi uffici del tribunale penale è assolutamente indecoroso.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Terrò il massimo conto delle raccomandazioni fatte dall'onorevole Carcassi e dall'onorevole Dentice per quanto riguarda i locali giudiziari delle città di Genova e di Salerno.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 30 resta approvato in lire 200,635.

Capitolo 31. Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli uffici giudiziari, lire 300,000.

Capitolo 32. Spese di giustizia (*Spesa obbligatoria*), lire 5,938,000.

Capitolo 33. Pigioni di locali ad uso degli uffici giudiziari (*Spese fisse*), lire 2,317,800.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Beltrami.

BELTRAMI. Richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro su una questione molto grave qual'è quella che riguarda il Palazzo di Giustizia di Milano, per il quale da oltre un anno è stata decisa la sopraelevazione, mentre nulla si è ancora fatto.

Nel frattempo si sono trasportati in un locale in subaffitto dell'*Unione del Gas* gli uffici della procura e dell'istruzione,

L'anno scorso l'onorevole Fani, ammettendo gli inconvenienti che si lamentano, promise che si sarebbero affrettati i lavori in modo da togliere presto cotesti uffici da locali così inadatti. Ma, ripeto, a un anno di distanza non si sono cominciati i lavori

di sopraelevazione ed i funzionari addetti alla procura e all'istruzione, che sono costretti ad avere continui rapporti colla magistratura giudicante, risentono tutti gli inconvenienti del trovarsi in locale diverso e distante dal Tribunale. Così dicasi anche per gli avvocati e per il pubblico.

La cosa è evidente: basterebbe ricordare il fatto che tutti i momenti, anche nelle cause civili, come in quelle per separazione personale, ecc., occorre l'intervento del rappresentante del Pubblico Ministero, ma egli non si trova al Palazzo di Giustizia e bisogna mandarlo a cercare all'*Unione del Gas*.

Si tratta di una causa penale nella quale si deve fare un recesso: essa è ancora in istruttoria dinanzi al giudice istruttore; bisogna correre là dal Tribunale all'*Unione del Gas* e così via.

Gli stessi inconvenienti si lamentano per le riunioni della Camera di consiglio: debbono intervenire il procuratore del Re od il giudice istruttore; ed è un continuo andare avanti e indietro dall'una all'altra parte della città, con spreco di tempo e nessuna dignità per l'amministrazione della giustizia.

L'inconveniente è grave, e comincia anche a prestarsi al ridicolo. Oramai a Milano si parifica l'amministrazione della giustizia coll'industria del gas, e per dire ad uno di rivolgersi alla giustizia, gli si dice: vattene al gas (*Si ride*).

Ma si fosse almeno provveduto mettendo ivi un'insegna corrispondente ai locali occupati dalla giustizia! Invece si entra in quei locali, si va su e giù per le scale, entro e fuori dei corridoi, si trovano dappertutto le insegne del gas, ma nessuna per gli uffici della giustizia. È qualche cosa di veramente indecoroso.

L'altro giorno io mi sono trovato in quel palazzo per conferire col procuratore del re; sopraggiungeva in quel momento un console, ora non ricordo di quale nazione; orbene rimasi di fronte a lui veramente umiliato per l'impressione ch'egli ebbe a riportare dei nostri uffici giudiziari!

Fate per lo meno la spesa di qualche insegna sul portone, sulle invetriate, su per le scale; perchè, ripeto, si entra all'*Unione del Gas* e nessuno sa che in quel palazzo vi sono anche degli uffici della giustizia.

L'inconveniente è gravissimo ed occorre porvi pronto riparo. Un anno fa l'onorevole Fani mi promise che fra qualche mese si sarebbe sollecitamente provveduto, ma an-

cora nulla si è cominciato a fare: siamo al punto di prima.

Io raccomando a lei, onorevole Finocchiaro-Aprile, che so così amante del buon ordinamento della giustizia, di provvedere anche per rimuovere questi inconvenienti, per la dignità del nostro paese e per i doveri riguardanti al pubblico, alla curia, alla magistratura.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Stefano ha facoltà di parlare.

DI STEFANO. Devo raccomandare all'onorevole ministro, che è pure palermitano, il palazzo di giustizia di Palermo. Egli conosce, purtroppo, quali siano le condizioni di quel palazzo. Locali ristretti, inadatti, insufficienti, per modo che, pure in Palermo, si verifica ciò che si verifica a Milano: che una parte degli uffici giudiziari e, precisamente, la procura generale, si trovi in altra sede distante dal palazzo di giustizia. Ed anche ivi succede spesso che si debba aspettare la venuta di un sostituto procuratore generale, chiamato all'occorrenza, per potere iniziare o continuare le udienze.

Ma questo è il minore degli inconvenienti. L'onorevole ministro che, non di rado, frequenta le nostre aule giudiziarie, sa che qualche volta ha dovuto sospendere di parlare per i rumori, che vengono dalla Dogana, la quale ha la sua sede nel piano terreno ed in altri ambienti dello stesso palazzo. Ora, per togliere questo inconveniente e per avere una sufficiente ampiezza di locali, si era pensato di trasportare la Dogana in altro punto. Ma, per far questo, bisogna sgombrare altri locali appartenenti al Ministero della guerra sicchè, per risolvere il problema, ci sono sei o sette Ministeri impegnati e delle Commissioni nominate che, al solito, non fanno nulla; e tutto è rimasto, come sempre, insoluto!

Ora mi pare che sia giunto il momento di provvedere una buona volta. Come si è provveduto a Genova ed a Napoli, si pensi un po' anche a Palermo. Ma si abbandoni l'idea di trasportare la Dogana in altro sito per aggregarne i locali all'attuale Palazzo di giustizia. Piuttosto si lasci il palazzo monumentale dello Steri, la storica magione dei Chiaramonte, la sede del S. Ufficio, alle cure della Direzione della conservazione dei monumenti e si costruisca un nuovo palazzo di giustizia, degno della capitale dell'Isola, che non costerebbe molto ed, in ogni modo, sempre meno di quello che non costerebbe il decoroso adattamento del palazzo attuale e dei nuovi locali. Mi auguro che

l'onorevole ministro, il quale conosce i bisogni della sua città nativa, vorrà definire l'annosa questione, in modo che anche Palermo possa avere un palazzo, nel quale, la giustizia possa essere, degnamente, resa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti.* L'onorevole Beltrami ha richiamato la mia attenzione su alcuni piccoli inconvenienti che si verificano nei locali giudiziari di Milano, e sulla questione più grave della sede della giustizia in quella città.

Ai piccoli inconvenienti sarà facile provvedere; quello che più importa è la risoluzione dell'argomento riguardante il palazzo di giustizia. Io me ne sono già occupato col più vivo interesse, trattandosi di argomento degno della maggiore considerazione. L'onorevole Beltrami non ignora certamente le difficoltà che sono sorte per la sopraelevazione, sembrando che questa possa costituire una deturpazione del palazzo Beccaria. Perciò si recò a Milano un ispettore superiore del Ministero, con istruzioni chiare e precise, per concordare una soddisfacente soluzione. Delle trattative sono state iniziate in proposito, e sono ora in corso; e se sarà necessario, l'ispettore superiore ritornerà a Milano. Io ho il più vivo desiderio che possa venirsi ad una soluzione conveniente e sollecita di questa pendenza, onde la giustizia abbia in Milano degna sede.

L'onorevole Di Stefano si è occupato del palazzo di giustizia di Palermo. La questione della quale egli ha parlato, non può essere ignota a me, palermitano e avvocato. Il palazzo di giustizia a Palermo trovasi nell'antico palazzo dei Chiaramonte, legato a tradizioni storiche importantissime. Però, mentre una parte di quel palazzo serve per la giustizia, l'atrio e i locali terreni sono a disposizione della dogana, per deposito di colli e magazzini. Sono gravi gli inconvenienti che ne derivano con pregiudizio non lieve della giustizia e del suo decoro. La questione non può agevolmente risolversi coll'accordo delle amministrazioni interessate, nè son da prendersi temperamenti, che lascierebbero sostanzialmente le cose nella condizione presente.

So che furono fatte tempo fa delle pratiche per una soluzione conveniente e definitiva. Le riassumerò, ed esaminerò col più vivo desiderio che questa soluzione riesca possibile, anche dal lato finanziario. L'o-

norevole Di Stefano sarà convinto che io, se sarò lieto di risolvere la questione del palazzo di giustizia di Milano e di altre città, per le quali sono in corso le pratiche, sarò lietissimo di poter fare opera efficace per soddisfare le giuste aspirazioni della città di Palermo.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 33 rimane approvato nella cifra di lire 2,317.800.

Capitolo 34. Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Titolo II. — Spesa straordinaria. — Categoria I. — Spese effettive. — Spese generali. — Capitolo 35. Assegni di disponibilità (*Spese fisse*), lire 10,291.

Capitolo 36. Paghe ed assegni a taluni già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro assistenti (*Spese fisse*), lire 432.

Capitolo 37. Sussidi ai già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro famiglie, lire 1,000.

Capitolo 38. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (*Spese fisse*), lire 2,800.

Categoria IV. — Partite di giro. — Capitolo 39. Fitto di beni demaniali destinati ad uso o in servizio di amministrazioni governative, lire 292,469.15.

Riassunto per titoli. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese generali, lire 2,989.620.

Debito vitalizio, lire 8,050,000.

Spese per l'amministrazione giudiziaria, lire 42,596,633.89.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 53,636,253.89.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese generali, lire 14,523.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 14,523.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 53,650,776.89.

Categoria IV. — Partite di giro, lire 292,469.15.

Riassunto per categorie. — Categoria I. Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria), lire 53,650,776.89.

Categoria IV. — Partite di giro, lire 292,469.15.

Totale generale a cui ascende il bilancio di grazia e giustizia, lire 53,943,246.04.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Passiamo ora allo stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'amministrazione del Fondo per il culto.

Anche per questo bilancio, trattandosi di tabelle, i singoli capitoli, se nessuno chiede di parlare, s'intenderanno approvati con la semplice lettura.

Titolo I. Entrata ordinaria. — Categoria I. Entrate effettive. — Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi. — Capitolo 1. Consolidato 3.75 e 3.50 per cento, lire 110,000.

Capitolo 2. Consolidato 3 per cento, lire 1,500.

Capitolo 3. Consolidato 3.50 per cento (Legge 21 dicembre 1903, n. 483), 8,720,000 lire.

Capitolo 4. Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori, lire 11,350.

Capitolo 5. Certificati della Cassa depositi e prestiti, lire 99,750.

Antica rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli. — Capitolo 6. Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli, per memoria.

Altre rendite patrimoniali. — Capitolo 7. Prodotto di beni stabili, lire 120,000.

Capitolo 8. Annualità diverse e frutti di capitali, lire 4,780,000.

Proventi diversi. — Capitolo 9. Quota di concorso (articolo 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036), lire 1,260,000.

Capitolo 10. Ricuperi, rimborsi e proventi diversi, lire 1,582,000.

Capitolo 11. Rendite e crediti di dubbia riscossione, lire 10,000.

Titolo II. Entrata straordinaria. — Categoria I. Entrate effettive. — Contributi. — Capitolo 12. Contributo a carico dello Stato dovuto ai termini dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, lire 1,000,000.

Categoria II. Trasformazione di capitali. — Esazione di capitali. — Capitolo 13. Esazione e ricupero di capitali, lire 2,500,000.

Riassunto. — Titolo I. Entrata ordinaria. — Categoria I. Entrate effettive. — Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi, lire 8,942,600.

Antica rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli ».

Altre rendite patrimoniali, lire 4,900,000.

Proventi diversi, lire 2,852,000.

Totale del titolo I. — Entrata ordinaria, lire 16,694,600.

Titolo II. Entrata straordinaria. — Categoria I. — Entrate effettive. — Contributi, lire 1,000,000.

Categoria II. Trasformazione di capitali. — Esazione di capitali, lire 2,500,000.

Totale del titolo II. — Entrata straordinaria, lire 3,500,000.

Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria), lire 20,194,600.

Titolo I. — *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese per l'amministrazione centrale.* — Capitolo 1. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 650,450.

Capitolo 2. Personale — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 66,970.

Capitolo 3. Retribuzione al personale straordinario ed ai volontari, commessi, gentili, ecc., applicati (*Spese fisse*), lire 45,030.

Capitolo 4. Personale straordinario — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 1,600.

Capitolo 5. Indennità pel Consiglio di amministrazione, lire 3,500.

Capitolo 6. Sussidi al personale in attività di servizio, lire 8,000.

Capitolo 7. Sussidi ad impiegati a riposo ed alle loro famiglie, lire 7,000.

Capitolo 8. Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali, lire 27,000.

Capitolo 9. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria — Spesa per rilegatura di registri e di volumi, lire 9,500.

Capitolo 10. Spese d'ufficio, lire 29,500.

Capitolo 11. Spese postali e telegrafiche, lire 1,000.

Capitolo 12. Affitto pel locale di residenza dell'Amministrazione (*Spese fisse*), lire 16,975.

Capitolo 13. Spesa di manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione. lire 8,000.

Capitolo 14. Spese casuali, lire 5,000.

Capitolo 15. Compensi per lavori straordinari, lire 38,700.

Spesa pel servizio in provincia. — Capitolo 16. Aggio per le riscossioni (*Spesa d'ordine*), lire 280,000.

Capitolo 17. Compensi al personale degli uffici finanziari in provincia per servizi nell'interesse dell'Amministrazione. lire 15,000.

Capitolo 18. Indennità di giro agli ispettori provinciali nonchè di missione, trasloco, trasferta, d'applicazione e per prese di possesso di patrimoni di enti soppressi, lire 20,000.

Su questo capitolo ha chiesto di parlare l'onorevole Rava. Ne ha facoltà.

RAVA. Desidero di richiamare e l'attenzione dell'onorevole guardasigilli, che so anche dotto studioso delle cose della nostra storia, e l'esame del relatore, amico Colosimo, su di un problema grave che si connette con questo bilancio e che ha grandis-

sima importanza per la storia nostra e per la coltura nazionale.

Si sente spesso parlare in quest'aula delle questioni attinenti al patrimonio ecclesiastico.

Ma io non sento mai parlare della relazione stretta tra la coltura (specie la storia del diritto, l'evoluzione del diritto italiano e la sua trasformazione) e quello speciale ricchissimo patrimonio ecclesiastico, che è custodito dagli archivi dei capitoli e delle chiese. Nessuno se ne occupa.

Qualche anno fa (21 giugno 1901), essendo ministro l'onorevole Cocco-Ortu, portai la questione alla Camera e denunziai fatti gravi che erano accaduti per la mancata custodia di quei documenti. Gli enti ecclesiastici, o furono soppressi, o furono conservati. Secondo la legge del luglio 1866, di quelli soppressi lo Stato fece regolare presa di possesso, ed ebbe — diciamo pure — molta cura, dei beni rustici, delle case, degli stabili in genere ed anche dei mobili; ma fece una presa regolare di possesso *sicut et in quantum* di tutti i documenti della coltura. Eppure per tutto il medio evo si conservavano negli archivi delle chiese, che erano i focolari della coltura in quell'epoca.

L'amministrazione li consegnò ad archivi e biblioteche, senza darsene allora troppa cura.

Per gli enti non soppressi avviene di peggio. Di chi sono quei documenti? È rimasta per molti una di quelle questioni poco determinate dei rapporti tra Chiesa e Stato, così che non si sa bene, o non si vuol dichiarare esattamente, chi sia il proprietario di questo ricchissimo materiale. È in mano degli enti non soppressi e dei loro amministratori.

Se fosse stato custodito bene, sorvegliato, governato, non sorgerebbe questa questione. Io dichiaro subito però che intendo sia patrimonio dello Stato e che non debba cadere dubbio su ciò. Questi enti non soppressi stanno sotto la sorveglianza dello Stato, ed hanno un patrimonio speciale, e ricco e di grandissima importanza per la nostra storia e per la nostra coltura. E tutti sanno che cosa voglia dire storia e coltura d'Italia nel Medio Evo.

Questo patrimonio non si potrebbe distruggere o alienare, perchè la legge ne proibisce il commercio e l'esportazione. C'è poi l'ultima legge del 1909, che io proposi alla Camera e che tutela tali cimeli e li protegge e stabilisce quali permessi occorran per alienare, o fare esportare tali do-

cumenti di chiunque sieno. Purtroppo non sono custoditi, inventariati.

Ora io denunziai parecchi anni fa, nel 1901, il pericolo e il danno che deriva da questo stato di cose e lo denunziai proprio col solo amore e col sentimento dello studioso. Perchè credo che molti degli ecclesiastici cui sono affidate queste cose non hanno mezzi per custodirle bene, e spesso non ne sanno l'importanza. Qualche anno fa raccontai alla Camera, di quale importanza è la serie ricchissima di pergamene, che si conservano nell'arcivescovato di Ravenna. E qualcuna di queste pergamene è andato a finire a Monaco. Frequentemente se ne trovano nelle speciali vendite e provengono anche da archivi ecclesiastici e poi si trovano non si sa come all'estero.

Il guardasigilli allora promise (1901) di occuparsi di ciò, di far cioè l'inventario, d'accordo colle deputazioni di storia patria e con l'Istituto storico italiano.

Ma non si fece, forse anche per la spesa.

Oggi porto la questione alla Camera per un altro fatto che riguarda la cultura, la storia nazionale. All'Accademia reale delle scienze di Torino, un insegnante illustre di storia del diritto italiano, il professore Patetta, ha narrato ora questo singolare caso: in una vendita all'asta qui a Roma, l'anno scorso di giugno, egli ha comprato le lettere colle quali un illustre professore dell'Università di Lipsia l'Haenel, noto ai dotti, fortunato editore di testi rari delle leggi romane, uno degli editori più esatti, studiosi e stimati, di vecchi documenti insigni e rari, scriveva ad Udine al custode e direttore dell'Archivio della chiesa metropolitana di queste carte, di queste rare pergamene (e ho qui le lettere che sono state ora fotografate e pubblicate dall'Accademia delle scienze di Torino) per avere in prestito il testo della *lex romana utinensis*, che è uno dei documenti più importanti della storia del diritto romano e che era un tempo fra i preziosi codici di Aquileia.

PRESIDENTE. Ma, onorevole Rava!..

RAVA. Mi bastano ancora cinque minuti soltanto!

PRESIDENTE. Perchè prender proprio questa occasione per sollevare una così grave questione? Poteva farne oggetto di una interpellanza!

RAVA. E quale altro capitolo dovevo prendere? Nel bilancio del Ministero, che pure ha il culto e le chiese, non c'è! Qui si tratta degli ispettori, che dovrebbero sorvegliare, e non sorvegliano!

PRESIDENTE. Ma questo capitolo non è a proposito per questo argomento.

RAVA. Credo di sì; questi ispettori debbono sorvegliare tali archivi che valgono ben più di pochi mobili o di casupole.

E anzi prego l'onorevole guardasigilli, visto che si tratta di un ricco, raro, nastro patrimonio che costituisce una speciale ricchezza, di fare in modo che, in mezzo a tanti capitoli del suo bilancio, che riguardano cancellieri, uscieri, pretori, vicepretori, e consumo di mobili, e riparazioni di locali, ecc., ci sia anche il capitolo che, in nome della cultura italiana dica: « Spese per la sorveglianza degli archivi delle chiese e dei capitoli »; perchè in questi archivi sta chiuso un immenso patrimonio, sta la storia italiana e il grande Muratori lo insegnò.

Ma debbo finire di raccontare il nuovo caso. Si sono ora pubblicati documenti e lettere di quell'insigne erudito che scriveva al custode dell'archivio capitolare di Udine:

« Fatemi il piacere, mandatemi questi documenti, cercate di comprarli e poi quando li avete comprati (scriveva in latino, forse non sapeva l'italiano) trovatemi una persona, *fidus et quod attinet ad milites limitaneos versutus*, un uomo pratico che se la intenda con i doganieri (perchè i *milites limitaneos* d'Italia erano i doganieri ora dell'amico onorevole Masi) perchè con pochi talleri lascino passare questo codice. *Vis auri* (diceva) *expugnat castra*. E così successe!

Gli italiani non hanno allora saputo questo fatto: perchè si sono continuate in Germania a fare le edizioni di quel codice importantissimo (perchè è il tipo da cui è pure derivata la *lex romana Visigotorum*, cioè un codice che ebbe vigore in Francia) si sono (dicevo) seguitate a fare le ristampe di quel codice, notando che era quello della chiesa di Udine. Ultimamente però con la ripubblicazione di esso nei *Monumenta Germaniae Historica*, si dice che il codice è alla biblioteca di Lipsia donato dal professore Hanel e con l'obbligo (si noti) di non darlo in prestito a nessuno. Egli lo aveva avuto in prestito da prima e sapeva...

Per la cultura, esso non è perduto; sta bene ma non è più italiano; e non è più a casa nostra, ed è cosa nostra. I documenti della storia nostra gloriosa, i ricordi di Roma, se ne vanno. Questo è un fatto grave. Ora si è saputo come accadde e per opera d'un professore italiano, il Patetta, che, per caso, comprò all'asta, nel giugno scorso, le lettere dell'Haenel, morto, concernenti (diciamolo chiaro) questa sottrazione.

E lo ha narrato ora all'Accademia delle scienze di Torino.

E gli altri codici famosi di Aquileja, che furono dati e alla chiesa di Udine e a Cividale e ad altre cattedrali, che inventario hanno? Il povero Mazzatinti nella sua pubblicazione del 1903 *Sugli inventari dei manoscritti italiani* chiedeva, parmi, di fare il catalogo. E non si fece. E vengono dispersioni e furti e sorprese. E così accade di un codice importante di S. Croce in Gerusalemme (Roma) che l'Haenel lasciò pure alla biblioteca di Lipsia, e s'intende con divieto di pre-tito.

Questo può pervenire da per tutto: perchè alcuni di coloro che dovrebbero custodire questi documenti, li lasciano in abbandono: ne ignorano il pregio o sentono magari la *vis auri* illustrata dal professore tedesco.

Vedo vicino al ministro il mio amico Galini il quale sa quanta importanza abbia l'abbazia di Nonantola del suo paese (l'hanno stupendamente illustrata il Tiraboschi ed il Muratori); ebbene là, i tesori come sono custoditi? Non bene dicono, perchè nessuno ha mezzi per farlo. Lo Stato non si curò di tali cose. Il bilancio di grazia e giustizia non ha spesa per tale voce!

Prego il mio amico guardasigilli di porre tra i problemi del suo Ministero anche questo; faccia verificare, faccia conoscere, faccia inventariare e sarà benemerito degli studiosi e di tutti quanti s'occupano della vecchia e gloriosa storia del nostro paese. (*Vive approvazioni*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Darò una breve risposta all'onorevole Rava, che ha toccato un argomento di speciale importanza.

Non è dubbio che negli archivi degli enti conservati esistono documenti di grande valore storico e dei quali non si ha inventario.

L'esecuzione di un inventario generale, esteso a tutto il Regno, non è cosa facile. Occorre ad ogni modo prendere accordi in materia col ministro della pubblica istruzione. Io sono però in condizione di poter prendere un provvedimento, che varrà, attuato gradatamente, a metterci sulla via di risolvere l'importante questione.

La Camera sa che, nel periodo di vacanza dei benefici ecclesiastici, gli Economati ne

assumono l'amministrazione, prendendo possesso, dei beni. L'articolo 28 del regolamento sugli Economati prescrive che, nella consegna, ai nuovi investiti, delle temporalità beneficarie, se ne faccia l'inventario. Ciò si riferisce ai beni, agli arredi sacri e alle scritture in genere. Io disporrò che in questa occasione si estenda l'inventario alla indicazione e descrizione dei documenti di carattere storico, alle pergamene e simili; e lo elenco speciale e tassativo di questi documenti, firmato dall'investito, lo costituirà depositario dei medesimi.

Voci da sinistra. Li trafugheranno prima.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Se sorgerà traccia di sottrazione, si procederà a norma di legge; e raccolta la prova, il colpevole non sfuggirà certamente alla severa punizione, che è comminata per questo genere di reato.

Sono pienamente d'accordo con l'onorevole Rava, che non vi può esser dubbio alcuno che qui si tratta del patrimonio della Nazione, che deve gelosamente custodirsi. (*Approvazioni*).

La descrizione ed enumerazione particolareggiata renderà impossibile che si ripetano i casi segnalati dall'onorevole Rava, e assicurerà che questi documenti non siano dispersi e sottratti agli studiosi. (*Vive approvazioni*).

CORNAGGIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORNAGGIA. Chiedo scusa al Presidente e dico due sole parole.

Non ho alcuna difficoltà da opporre contro i provvedimenti che si vogliono introdurre dall'onorevole ministro a tutela di un patrimonio, di cui apprezzo l'altissimo valore; ma quello che mi dispiace è il linguaggio di diffidenza che s'usa qui verso amministrazioni che, per secoli, anche durante la barbarie, hanno conservato questo patrimonio e che non meritano queste accuse. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*). Esse hanno difeso con cura gelosa questo patrimonio per molti secoli; ed oggi ci sono contro di esse tutte queste diffidenze? Si facciano tutti gli elenchi, che si vogliono e si lascino pure a disposizione di qualsiasi controllo, ma non si offendano con sospetti ingiustificati delle rispettabili amministrazioni.

Io sono appunto amministratore di una Basilica che ha dei tesori di pergamene, le quali sono conservate scrupolosamente; per la loro difesa fu adottato persino un provvedimento che il Governo non potrebbe mai adottare e che potrebbe parere sino ecces-

sivo; è minacciata una grave pena canonica, la scomunica, a chi portasse via un documento.

Una voce. Ma ci vuole il codice penale!

CORNAGGIA. Ma quale difesa maggiore volete da parte della Chiesa? Ci vuole il codice penale! Adesso io non entro a discutere l'opportunità di quel provvedimento, ma dico che specialmente nei secoli passati esso è stato una difesa grandissima e non mi pare sia il caso oggi di fare tutto questo clamore...

COTUGNO. Ma sui codici scrivevano anche le omelie. (*Interruzioni*). Bisogna avere una cultura speciale..

CORNAGGIA. Chi è che vuol darmi una lezione di cultura?..

COTUGNO. Non ho detto questo!

PRESIDENTE. Onorevole Cornaggia, nessuno ha attaccato le amministrazioni precedenti; sono stati reclamati dei provvedimenti contro fatti che si sono verificati in tempi recenti. Ella non può essere il tutore del passato, nè può assumersi delle responsabilità che vanno al di là del tempo; quindi, lasci andare!..

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Io volevo appunto dire quello che con tanto maggiore autorità ha detto l'onorevole Presidente. Ho sentito parlare di fatti specifici, non di accuse generiche che possano riguardare il passato. Certo coloro che hanno amministrato questi enti, con coscienza e rettitudine, meritano il plauso di tutti per la loro opera coscienziosa; ma, ripeto, ho sentito citare alcuni particolari...

CORNAGGIA. L'onorevole Rava ha detto: tutti..

RAVA. Chiedo di parlare per fatto personale.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. L'onorevole Cornaggia non può negare che i fatti indicati siano impressionanti. Allo scopo di evitare che si ripetano, ho indicato alla Camera le misure preventive da rendersi nella consegna dei benefici ai nuovi investiti. Così sarà accertata la esistenza ed assicurata la conservazione di questi documenti, dei quali gli investiti in ogni caso dovranno rispondere.

PRESIDENTE. L'onorevole Rava ha chiesto di parlare per fatto personale, ma mi pare che non ne sia il caso!..

RAVA. Permetta, onorevole Presidente, l'onorevole Cornaggia ha detto che si sono fatte insinuazioni: ora io non sono abituato

a farne, nè consento che lo si affermi: ora io dico all'onorevole Cornaggia che egli le ha o fraintese od immaginate: io ho parlato della custodia di questi rari documenti; e dichiarai che molte persone a cui sono affidati, non hanno nemmeno come non avrei io, che pure vivo sempre fra i libri, la competenza per giudicarne bene il valore, o anche per leggerli. Sono vetusti codici, e vanno catalogati da competenti.

Io non ho accusato, non ho attaccato una classe, nè ho fatto insinuazioni contro alcuno. Io dico che lo Stato italiano ha dovere di fare l'inventario, di vigilare sulla custodia, e di spendere se c'è da spendere, perchè questa speciale e rara parte del patrimonio nazionale sia conservata come si deve: tanto se è racchiusa negli archivi capitolari quanto nelle biblioteche di Stato, tanto per gli ecclesiastici che per i laici, perchè è il patrimonio scientifico della nazione, è la nostra storia e va debitamente tutelata. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, rimane approvato il capitolo 18 nella cifra di lire 20,000.

Debito vitalizio. — Capitolo 19. Pensioni ed indennità agl'impiegati a riposo (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 145,000.

Contributi allo Stato. — Capitolo 20. Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti — Legge 22 giugno 1874, numero 1962. lire 76,000.

Capitolo 21. Contributo al tesoro dello Stato pel patrocinio della regia Avvocatura erariale, lire 80,000.

Capitolo 22. Contributo come spesa di amministrazione al tesoro dello Stato pel servizio del Fondo pel culto negli uffici finanziari provinciali (*Spesa obbligatoria*), lire 115,000.

Capitolo 23. Contributo al tesoro dello Stato per le spese del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, lire 16,500.

Imposte e tasse. — Capitolo 24. Tassa di di manomorta (*Spesa obbligatoria*), 180,000 lire.

Capitolo 25. Imposta di ricchezza mobile (*Spesa obbligatoria*), lire 270,000.

Capitolo 26. Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto (*Spesa d'ordine*), lire 830,000.

Capitolo 27. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (*Spesa obbligatoria*), lire 170,000.

Capitolo 28. Tassa di bollo sui mandati, (*Spesa obbligatoria*), lire 3,500.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 29. Spese di liti e di coazione (*Spesa obbligatoria*), lire 290,000.

Capitolo 30. Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere; spese per bollo e registro (*Spesa obbligatoria*), lire 25 000.

Spese patrimoniali. — Capitolo 31. Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura, e spese per custodia, vendita e trasporto dei medesimi (*Spesa d'ordine*), lire 1,000.

Capitolo 32. Spese per terreni, chiese e fabbricati, manutenzione di corsi e canoni d'acqua — Mercedi a campieri e fontanieri (*Spesa obbligatoria*), lire 333,000.

Capitolo 33. Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex-ricettizie e per le riparazioni agli edifici chiesastici (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Capitolo 34. Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese, lire 7,000.

Capitolo 35. Assegno per la manutenzione di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nella Colonia Eritrea (*Spese fisse*), lire 6,000.

Capitolo 35-bis. Assegno per la manutenzione e ufficiatura di chiese aperte al culto cattolico nella Colonia della Somalia Italiana (*Spese fisse*), lire 3,000.

Capitolo 36. Assegno per la manutenzione ed ufficiatura della chiesa nazionale italiana di Sant' Antonio in Pera di Costantinopoli (*Spesa fissa*), lire 10,000.

Capitolo 37. Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle Missioni italiane all'estero che dedicano l'opera loro a scopi d'istruzione e beneficenza, lire 50,000.

Capitolo 38. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 820,000.

Capitolo 39. Doti dipendenti da pie fondazioni (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 8,000.

Capitolo 40. Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 370,000.

Capitolo 41. Spese per eventuale concorso del Fondo per il culto nell'ufficiatura di chiese, lire 20,000.

Capitolo 42. Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche — Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (*Spesa obbligatoria*), lire 13,000.

Capitolo 43. Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai comuni per effetto dell'articolo 19 della legge 7 luglio 1866 (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 14,000.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi. — Capitolo 44. Spesa per concentramento di monache (*Spesa obbligatoria*), lire 1,350.

Capitolo 45. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 1,250,000.

Capitolo 46. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefici e cappellanie soppresse (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 265,000.

Capitolo 47. Assegni al clero di Sardegna (*Spese fisse*), lire 751,500.

Capitolo 48. Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 380,000.

Capitolo 49. Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'articolo 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi *a divinis* (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 120,000.

Su questo capitolo 49 ha facoltà di parlare l'onorevole Murri.

MURRI. Desidero richiamare l'attenzione del ministro su questo capitolo, perchè il suo discorso poco si occupava della politica ecclesiastica.

In questo capitolo si parla di assegni ai vescovi e infine anche di assegni transitori ai sacerdoti sospesi *a divinis*.

Ora quello che va notato, come fatto caratteristico, è che gli assegni ai vescovi assorbono la maggior parte dello stanziamento, tanto che quest'anno c'è un aumento di lire 20,000, mentre io volevo ricercare la storia di quell'altro assegno col quale lo Stato sussidiava i sacerdoti sospesi *a divinis* dalla gerarchia ecclesiastica.

Credo che questo fatto sia avvenuto quando c'era un grave conflitto tra la gerarchia e il clero per ragioni patriottiche; ed è per questo che da molti anni di sussidi ai sacerdoti sospesi *a divinis* non si è più parlato.

Ad ogni modo, mi permetto di richiamare l'attenzione del ministro su questo capitolo, per mostrargli che vi sono ragioni gravissime, d'indole patriottica, per reintegrarlo, perchè sappiamo quale è il contegno della Curia romana in tutte le questioni riguardanti la modernità, e vorrei richiamare

l'attenzione del Fondo per il culto appunto per vedere se non sia il caso di ristabilire su questa somma un qualche assegno per i sacerdoti sospesi *a divinis* e che siano vittime della gerarchia per ragioni che lo Stato può, e forse anche deve, apprezzare.

Mi limito ad esporre semplicemente questo desiderio.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Prenderò ad esame la questione e terrò conto del suo desiderio.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, rimane approvato il capitolo 49 in lire 120,000.

Capitolo 50. Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (*Spese fisse*), lire 379,000.

Capitolo 51. Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifici monumentali (*Spese fisse*), lire 100,000.

Capitolo 52. Rendita dovuta ai comuni in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191 (*Spesa obbligatoria*), lire 1,740,000.

Capitolo 53. Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti, e assegni agli economi spirituali durante le vacanze (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 9,056,350.

Spese diverse. — Capitolo 54. Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) (*Spesa d'ordine*), lire 360,000.

Capitolo 55. Spesa per riparazioni ad edifici ex-demaniali e di enti ecclesiastici di regio patronato, lire 80,000.

Capitolo 56. Sussidi a missionari all'estero, nonchè a religiose pensionate giunte in grave età o colpite da insanabile malattia, lire 10,000.

Capitolo 57. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 58. Somma da versarsi al tesoro dello Stato per le ritenute sugli stipendi degli impiegati dell'Amministrazione del Fondo per il culto, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1898, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche (*Spesa obbligatoria*), lire 2,000.

Fondi di riserva. — Capitolo 59. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 300,000.

Capitolo 60. Fondo di riserva per le spese impreviste, lire 20,000.

Titolo II. — *Spesa straordinaria*. — Categoria I. — *Spese effettive*. — *Spese straordinarie*. — Capitolo 60-bis. Ulteriore concorso dell'amministrazione del Fondo per il culto alle spese per edifici ecclesiastici e per l'esercizio del culto nei luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, lire 100,000.

Categoria II. — *Trasformazione di capitali*. — *Capitali*. — Capitolo 61. Uscita di capitali per estinzione di debiti o per altri titoli — Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio) (*Spesa obbligatoria*), lire 180,175.

Riassunto. — Titolo I. — *Spesa ordinaria*. — Categoria I. — *Spese effettive*. — Spese per l'amministrazione centrale, lire 918,225.

Spese pel servizio in provincia, lire 315,000.

Debito vitalizio, lire 145,000.

Contributi allo Stato, lire 287,500.

Imposte e tasse, lire 1,453,500.

Spese di liti e contrattuali, lire 315,000.

Spese patrimoniali, lire 1,665,000.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi, lire 14,043,200.

Spese diverse, lire 452,000.

Fondi di riserva, lire 320,000.

Totale del titolo I. — Spesa ordinaria, lire 19,914,425.

Titolo II. — *Spesa straordinaria*. — Categoria I. — *Spese effettive*. — Spesa straordinaria, lire 100,000.

Categoria II. — *Trasformazione di capitali*. — Capitali, lire 180,175.

Totale del titolo II. — Spesa straordinaria, lire 280,175.

Insieme (Spesa ordinaria e straordinaria), lire 20,194,600.

Riassunto delle precedenti due tabelle B e C. — Titolo I. — Categoria I. — *Entrate e spese effettive*. — Parte ordinaria. — Entrata, lire 16,694,600.

Spesa, lire 19,914,425.

Differenza, lire — 3,219,825.

Titolo II. — Categoria I. — *Entrate e spese effettive*. — Parte straordinaria. — Entrata, lire 1,000,000.

Spesa, lire 100,000.

Differenza, lire + 900,000.

Riepilogo della categoria prima. — Parte ordinaria e straordinaria (insieme). — Entrata, lire 17,694 600.

Spesa, lire 20,014,425.

Differenza, lire — 2,319,825.

Titolo II. — Categoria II. — Trasformazione di capitali. — Parte straordinaria. — Entrata, lire 2,500,000.

Spesa, lire 180,175.

Differenza, lire + 2,319,825.

Riassunto generale delle differenze. — Differenza della categoria prima — Entrate e spese effettive, lire — 2,319,825.

Differenza della categoria seconda — Trasformazione di capitali, lire + 2,319,825.

Differenze totali, ».

Si dia lettura degli elenchi n. 1 e 2.

DE NOVELLIS, segretario, legge:

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di prevision della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912. ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Spesa ordinaria. — Capitolo 16. Aggi per le riscossioni.

Capitolo 19. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.

Capitolo 22. Contributo come spesa di amministrazione al tesoro dello Stato per servizio del Fondo per il culto negli uffici finanziari provinciali.

Capitolo 24. Tassa di manomorta.

Capitolo 25. Imposta di ricchezza mobile.

Capitolo 26. Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto.

Capitolo 27. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.

Capitolo 28. Tassa di bollo sui mandati.

Capitolo 29. Spese di liti e di coazione.

Capitolo 30. Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere; spese per bollo e registro.

Capitolo 31. Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per custodia, vendita e trasporto dei medesimi.

Capitolo 32. Spese per terreni, chiese e fabbricati, manutenzione di corsi e canoni d'acqua — Mercedi a campieri e fontanieri.

Capitolo 33. — Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni

ai partecipanti di chiese ex-ricettizie e per le riparazioni agli edifici chiesastici.

Capitolo 38. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi.

Capitolo 39. Doti dipendenti da pie fondazioni.

Capitolo 40. Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese.

Capitolo 42. Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche (decreto dittatoriale 9 giugno 1860).

Capitolo 43. Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai comuni per effetto dell'articolo 19 della legge 7 luglio 1866.

Capitolo 44. Spesa per concentrazione di monache.

Capitolo 45. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi.

Capitolo 46. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie sopresse.

Capitolo 48. Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato.

Capitolo 49. Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'articolo 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi *a divinis*.

Capitolo 52. Rendita dovuta ai comuni in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191.

Capitolo 53. Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti, e assegni agli economi spirituali durante le vacanze.

Capitolo 54. Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali).

Capitolo 57. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo 58. Somme da versarsi al tesoro dello Stato per ritenute sugli stipendi degli impiegati dell'amministrazione del Fondo per il culto ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e cessione degli stipendi dei funzionari delle amministrazioni pubbliche.

Spesa straordinaria — Capitolo 61. Uscita di capitali per estinzione di debiti o per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio).

ELENCO N. 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre per le quali si possono spedire mandati a disposizione ai termini dell'articolo 4 del testo unico della legge sulla contabilità dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Spesa ordinaria. — Capitolo 16. Aggio per le riscossioni.

Capitolo 18. Indennità di giro agli ispettori provinciali, nonchè di missione, trasloco, trasferta, di applicazione e per prese di possesso di patrimoni di enti soppressi.

Capitolo 24. Tassa di manomorta.

Capitolo 27. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.

Capitolo 29. Spese di liti e di coazione.

Capitolo 30. Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie, trasporti a catasto, spese per terraggiere ed altre perizie in genere, spese per bollo e registro.

Capitolo 32. Spese per terreni, chiese e fabbricati - Manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri.

PRESIDENTE. Passiamo ora allo stato di previsione dell'entrata del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.

Titolo I. *Entrata ordinaria* — Categoria I. *Entrate effettive*. — *Rendite patrimoniali*. — Capitolo 1. Consolidato 3 per cento lordo, lire 183.

Capitolo 2. Consolidato 3.75-3.50 per cento netto (Legge 25 giugno 1906, n. 262), lire 24,500.

Capitolo 3. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza, lire 693,027.

Capitolo 4. Consolidato 3.50 per cento netto (Leggi 12 giugno 1902, n. 166 e 21 dicembre 1903, n. 483), lire 345,500.

Capitolo 5. Prodotto di beni stabili, lire 18,500.

Capitolo 6. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali, ecc., lire 264,000.

Capitolo 7. Interessi sul prezzo beni e sulle tasse di svincolo di enti soppressi in Roma, lire 1,500.

Proventi diversi. — Capitolo 8. Ricuperi e proventi diversi, lire 23,000.

Capitolo 9. Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato, lire 41,000.

Titolo II *Entrata straordinaria*. — Categoria II. *Trasformazione di capitali*. — *Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione*. — Capitolo 10. Prezzo vendita beni di enti soppressi, lire 70,000.

Capitolo 11. Esazione di capitali fruttiferi ed infruttiferi e corrispettivo di affrancazione di annualità, lire 130,000.

Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati. — Capitolo 12. Tassa ed interessi per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laico nelle sedi suburbicarie, lire 2,000.

Capitolo 13. Interessi sul prezzo beni di enti conservati da restituirsi, lire 8,000.

Capitolo 14. Prezzo vendita beni di enti conservati, lire 86,500.

Capitolo 15. Ricupero capitali in dipendenza di conti di reinvestimento, lire 500.

Capitolo 16. Interessi sulla rendita consolidata acquistata per conto degli enti conservati da restituirsi, lire 3,000.

Riassunto. — Titolo I. — *Entrata ordinaria*. — Categoria I. — *Entrate effettive*. — Rendite patrimoniali, lire 1,347,210.

Proventi diversi, lire 64,000.

Totale del titolo I. — *Entrata ordinaria*, lire 1,411,210.

Titolo II. — *Entrata straordinaria*. — Categoria II. — *Trasformazione di capitali*. — Esazione di capitali propri del fondo di beneficenza e di religione, lire 200,000.

Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati, lire 100,000.

Totale del titolo II. — *Entrata straordinaria*, lire 300,000.

Insieme (*Entrata ordinaria e straordinaria*), lire 1,711,210.

Stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.

Parte prima. — *Spese proprie dell'Amministrazione*. — Titolo I. — *Spesa ordinaria*. — Categoria I. — *Spese effettive*. — *Spese di amministrazione*. — Capitolo 1. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 14,900.

Capitolo 2. Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie, lire 3,000.

Capitolo 3. Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno (*Spesa d'ordine*), lire 9,000.

Capitolo 4. Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia Avvocatura erariale, lire 12,000.

Capitolo 5. Spese d'ufficio: economia e stampe - Spese pel Consiglio d'amministra-

zione - Indennità al cassiere (*Spesa obbligatoria*), lire 8,700.

Capitolo 6. Fitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione (*Spese fisse*), lire 2,000.

Capitolo 7. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 8. Spese di liti e di coazione (*Spesa obbligatoria*), lire 3,000.

Capitolo 9. Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita di beni - Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali (*Spesa obbligatoria*), lire 2,200.

Imposte e tasse. — Capitolo 10. Tassa di manomorta (*Spesa obbligatoria*), lire 12,250.

Capitolo 11. Imposta di ricchezza mobile (*Spesa d'ordine ed obbligatoria*), lire 43,000.

Capitolo 12. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua (*Spesa obbligatoria*), lire 54,100.

Capitolo 13. Tassa di bollo sui mandati (*Spesa obbligatoria*), lire 800.

Spese patrimoniali. — Capitolo 14. Restauro, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici - Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto (*Spesa obbligatoria*), lire 100,000.

Capitolo 15. Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 7,800.

Capitolo 16. Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 211,500.

Capitolo 17. Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 4,800.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi. — Capitolo 18. Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (*Spese fisse*), lire 500,000.

Capitolo 19. Assegni agli investiti di benefici e cappellanie soppresse in Roma (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 1,700.

Capitolo 20. Assegno alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873), lire 200,000.

Capitolo 21. Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per

uso d'acqua in servizio dei locali stessi - Spese per concentramento di religiose (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 35,100.

Casuali. — Capitolo 22. Spese casuali, lire 2,200.

Fondi di riserva. — Capitolo 23. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 40,000.

Capitolo 24. Fondo di riserva per le spese imprevedute, lire 500.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese straordinarie diverse.* — Capitolo 25. Compensi per lavori straordinari, lire 1,800.

Capitolo 26. Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse - Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc. (*Spese d'ordine ed obbligatorie*), lire 5,000.

Categoria II. *Trasformazione di capitali.*

— *Capitali di spettanza dell'Amministrazione.* — Capitolo 27. Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi, affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi (*Spesa obbligatoria*), lire 200,000.

Capitali di spettanza degli enti conservati. — Capitolo 28. Reimpiego del prezzo beni e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati (*Spesa obbligatoria*), lire 87,000.

Capitolo 29. Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di rinvestimento (*Spesa d'ordine*), lire 11,000.

Capitolo 30. Dimissione a favore dei comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie (*Spesa obbligatoria*), lire 2,000.

Parte II. — *Spese proprie del fondo speciale per gli usi di beneficenza e di religione nella città di Roma.* — Titolo I. — *Spesa ordinaria.* — Categoria I. — *Spese effettive.* — Capitolo 31. Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato, lire 2,670.

Capitolo 32. Assegno alla Congregazione di carità di Roma, lire 75,000.

Capitolo 33. Assegno al comune di Roma per la società dei giardini educativi di infanzia, lire 5,000.

Capitolo 34. Assegno corrispondente al canone sulle parti redditizie del fabbricato già dei Somaschi a Sant'Alessio, cononato all'Istituto dei ciechi, lire 1,070.

Titolo II. — *Spesa straordinaria.* — Categoria I. — *Spese effettive.* — Capitolo 35. Fondo a disposizione (*Spesa obbligatoria*), lire 52,120.

Capitolo 36. Rimborso al tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1° comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, per memoria.

Capitolo 37. Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospedaliera da versarsi in rimborso al tesoro dello Stato (articolo 1°, legge 8 luglio 1903, n. 321, e articolo 5, regio decreto 5 marzo 1905, n. 186, per memoria).

Riassunto. — Parte I. — Spese proprie dell'Amministrazione. — Titolo I. — Spesa obbligatoria. — Categoria I. — Spese effettive.

— Spese di amministrazione, lire 49,600.
Spese di liti e contrattuali, lire 5,200.
Imposte e tasse, lire 110,150.
Spese patrimoniali, lire 324,100.
Spese disposte da leggi e decreti legislativi, lire 736,800.

Casuali, lire 2,200.

Fondi di riserva, lire 40,500.

Totale del titolo I. — Spesa ordinaria, lire 1,268,550.

Titolo II. — Spesa straordinaria. — Categoria I. — Spese effettive. — Spese straordinarie diverse, lire 6,800.

Categoria II. — Trasformazione di capitali. — Di spettanza dell'Amministrazione lire 200,000.

Di spettanza degli enti conservati, lire 100,000.

Totale del Titolo II. — (Spesa straordinaria), lire 306,800.

Totale della parte prima. — (Spesa ordinaria e straordinaria), lire 1,575,350.

Parte seconda. — Spese proprie del fondo speciale per gli usi di beneficenza e di religione nella città di Roma. — Titolo primo (Spesa ordinaria), lire 83,740.

Titolo secondo. — (Spesa straordinaria), lire 52,120.

Totale della parte seconda. — (Spesa ordinaria e straordinaria), lire 135,860.

Insieme. — (Parte prima e seconda), lire 1,711,210.

Riassunto delle precedenti due tabelle D ed E. — Categoria prima. — Entrate e spese effettive. — Spese. — Parte prima. — Titolo I. — (Spesa ordinaria), lire 1,268,550.

Titolo secondo. — (Spesa straordinaria), lire 6,800.

Parte seconda. — Titolo primo, — (Spesa ordinaria), lire 83,740.

Titolo secondo. — (Spesa straordinaria), lire 52,120.

Entrate. — Titolo primo. — (Entrata ordinaria), lire 1,411,210.

Categoria seconda. — Trasformazione di capitali. — Spese. — Parte prima. — Titolo secondo. — (Spesa straordinaria), lire 300,000.

Entrate. — Titolo secondo. — (Entrata straordinaria), lire 300,000.

Riepilogo delle differenze. — Categoria prima. — Entrate e spese effettive, »

Categoria seconda. — Trasformazione di capitali, »

Differenze totali, »

Si dia lettura degli elenchi n. 3 e n. 4.

DE NOVELLIS, segretario, legge:

ELENCO N. 3.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Spesa ordinaria. — Capitolo 1. Pensioni ed indennità agli impiegati a ripreso.

Capitolo 3. Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.

Capitolo 5. Spese d'ufficio; economia e stampe — Spese pel Consiglio d'amministrazione — Indennità al cassiere.

Capitolo 7. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo 8. Spese di liti e di coazione.

Capitolo 9. Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita di beni — Tasse di registro, bollo, ipoteche e voltture catastali.

Capitolo 10. Tassa manomorta.

Capitolo 11. Imposta di ricchezza mobile.

Capitolo 12. Imposta sui fabbricati, e sui fondi rustici e corrisposte per uso di acque.

Capitolo 13. Tassa di bollo sui mandati.

Capitolo 14. Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifizii ecclesiastici — Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso del culto.

Capitolo 15. Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità.

Capitolo 16. Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.

Capitolo 17. Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori.

Capitolo 19. Assegni agli investiti di benefici e cappellanie soppresse in Roma.

Capitolo 21. Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto, e corrisposte per uso di acqua in servizio dei locali stessi — Spese per concentramento di religiose.

Spesa straordinaria. — Capitolo 26. Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse — Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc.

Capitolo 27. Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi; affrancazione di annualità passive ed estinzione di debiti degli enti soppressi.

Capitolo 28. Reimpiego del prezzo beni e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati.

Capitolo 29. Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento.

Capitolo 30. Dismissione a favore dei Comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie.

Capitolo 31. Fondo a disposizione.

ELENCO N. 4.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 216.

Spesa ordinaria. — Capitolo 3. Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.

Capitolo 5. Spese d'ufficio; economia e stampe — Spese pel Consiglio d'amministrazione — Indennità al cassiere.

Capitolo 8. Spese di liti e di coazione.

Capitolo 9. Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni — Tassa di registro, bollo, ipoteche e vulture catastali.

Capitolo 10. Tassa di manomorta.

Capitolo 11. Imposta di ricchezza mobile.

Capitolo 12. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e corrisposte per uso d'acqua.

PRESIDENTE. Ed ora passiamo agli stati di previsione degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1911-12.

Se ne dia lettura.

DE NOVELLIS, segretario, legge:

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE

dell'Entrata e della Spesa degli Economati generali dei Benefici Vacanti
per l'esercizio finanziario 1911-12

Entrata.

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	TOTALE
PARTE PRIMA								
Gestione economale								
<i>Entrate effettive</i>								
Redditi patrimoniali . . .	1.214.06	231.614.09	143.457.95	177.646.75	92.807.59	995.766. »	22.217.41	1.845.679.85
Proventi dei benefici vacanti	75.000. »	239.000. »	76.000. »	190.000. »	53.000. »	57.000. »	84.000. »	774.000. »
Entrate diverse	12.336 »	31.630. »	8.000. »	38.250. »	132.140. »	27.170. »	26.400. »	275.926. »
Totale . . .	269.476.06	502.274.09	227.457.95	405.896.75	277.947.59	1.079.936. »	132.617.41	2.895.605.85
<i>Movimento di capitali</i>								
Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme im- piegate temporaneamente.	300.000. »	101.000. »	140.000. »	356.000. »	100.000. »	900.500. »	200.000. »	2.097.500. »
Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni	30.000. »	105.000. »	35.000. »	154.000. »	57.500. »	276.000. »	32.000. »	689.500. »
Totale . . .	330.000. »	206.000. »	175.000. »	510.000. »	157.500. »	1.176.500. »	232.000. »	2.787.000. »
Totale della parte prima . . .	599.476.06	708.274.09	402.457.95	915.896.75	435.447.59	2.256.436. »	364.617.41	5.682.605.85
PARTE SECONDA								
Gestioni speciali								
Totale della parte seconda	124.000. »	233.000. »	80.000. »	230.000. »	381.593.46	415.000. »	370.000. »	1.833.593.46
Totale generale della parte prima e seconda	723.476.06	941.274.09	482.457.95	1.145.896.75	817.041.05	2.671.436. »	734.617.41	7.516.199.31

Segue Riassunto degli stati di previsione.

Riepilogo.

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	TOTALE
PARTE PRIMA								
Gestione economica								
<i>Entrata e spesa effettiva.</i>								
Entrata	269,476.06	502,274.09	227,457.95	405,896.75	277,917.59	1,079,936. »	132,617.41	2,895,605.8
Spesa	269,233.26	495,161.62	227,446. »	397,504. »	277,799.01	1,078,190. »	132,454.76	2,877,788.6
Differenze. . .	+ 242.80	+ 7,112.47	+ 11.95	+ 8,392.75	+ 148.58	+ 1,746. »	+ 162.65	+ 17,817.2
<i>Movimento di capitali.</i>								
Entrata	330,000. »	205,000. »	175,000. »	510,000. »	157,500. »	1,176,500. »	232,000. »	2,787,000.
Spesa	330,000. »	211,000. »	175,000. »	511,000. »	157,500. »	1,276,500. »	232,000. »	2,893,000.
Differenze. . .	»	- 5,000. »	»	- 1,000. »	»	- 100,000. »	»	- 106,000.
PARTE SECONDA								
Gestioni speciali								
Entrata	124,000. »	233,000. »	80,000. »	230,000. »	381,593.46	415,000. »	370,000. »	1,833,593.46
Spesa	124,000. »	233,000. »	80,000. »	230,000. »	381,593.46	415,000. »	370,000. »	1,833,593.46
Differenze. . .	»	»	»	»	»	»	»	»
Riassunto generale.								
Entrata	723,476.06	941,274.09	482,457.95	1,145,896.75	817,041.05	2,671,436. »	734,617.41	7,516,199.8
Spesa	723,233.26	939,161.62	482,446. »	1,138,504. »	816,892.47	2,769,690. »	734,454.76	7,604,382.6
Differenze. . .	+ 242.80	+ 2,112.47	+ 11.95	+ 7,392.75	+ 148.58	- 98,254. »	+ 162.65	- 88,182.8

Segue Riassunto degli stati di previsione.

Spesa.

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	TOTALE
PARTE PRIMA								
Gestione economica								
<i>Spese effettive.</i>								
Spese d'Amministrazione	104,740. »	157,000. »	98,000. »	230,764. »	102,940. »	229,570. »	78,250. »	1,001,264.
Imposte, tasse e contributi.	28,342. »	53,990. »	22,800. »	37,200. »	40,900. »	191,200. »	15,700. »	390,132.
Spese di liti e contrattuali	3,000. »	4,300. »	1,300. »	10,200. »	11,500. »	2,200. »	500. »	33,000.
Spese patrimoniali	1,351. 26	45,558. 62	»	17,950. »	423. 60	140,650. »	432. »	206,365. 4
Pensioni, assegni e sussidi.	118,800. »	202,813. »	97,346. »	78,640. »	105,035. 41	492,570. »	29,572. 76	1,124,777. 1
Spese diverse	7,000. »	16,500. »	3,000. »	11,000. »	7,000. »	12,000. »	5,000. »	61,500.
Fondo di riserva	6,000. »	15,000. »	5,000. »	11,750. »	10,000. »	10,000. »	3,000. »	60,750.
Totale	269,233. 26	495,161. 62	227,446. »	397,504. »	277,793. 01	1,078,190. »	132,454. 76	2,877,788. 6
<i>Movimento di capitali.</i>								
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme	300,000. »	101,000. »	140,000. »	356,000. »	100,000. »	1,000,500. »	200,000. »	2,197,500.
Prestiti gratuiti ed anticipazioni	30,000. »	110,000. »	35,000. »	155,000. »	57,500. »	276,000. »	32,000. »	695,500.
Totale	330,000. »	211,000. »	175,000. »	511,000. »	157,500. »	1,276,500. »	232,000. »	2,893,000.
Totale della parte prima	599,233. 26	706,161. 62	402,446. »	908,504. »	435,293. 01	2,354,690. »	364,454. 76	5,770,788. 6
PARTE SECONDA								
Gestioni speciali								
Totale della parte seconda	124,000. »	233,000. »	80,000. »	230,000. »	381,593. 46	415,000. »	370,000. »	1,833,593. 4
Totale generale della parte prima e seconda	723,233. 26	939,161. 62	482,446. »	1,138,504. »	816,892. 47	2,769,690. »	734,454. 76	7,604,382. 1

Tabella F.

ECONOMATO GENERALE
DEI BENEFICI VACANTI DI BOLOGNA.

Entrata. — Parte prima. *Gestione economica.* — Entrate effettive. *Redditi patrimoniali.* — Capitolo 1. Rendita sul Debito pubblico, lire 173,391.50.

Capitolo 2. Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro e in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito, lire 4,400.

Capitolo 3. Reddito di beni stabili, lire 3,926.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli ed altre annualità, lire 422.56.

Proventi dei benefici vacanti. — Capitolo 5. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori, lire 10,000.

Capitolo 6. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori, lire 65,000.

Entrate diverse. — Capitolo 7. Ricuperi e proventi diversi, lire 10,516.

Capitolo 8. Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati, lire 1,820.

Totale delle entrate effettive, lire 264,476.06.

Movimento di capitali. — *Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.* — Capitolo 9. Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato, *per memoria.*

Capitolo 10. Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro e in depositi fruttiferi, lire 300,000.

Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni. — Capitolo 11. Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie, lire 5,000.

Capitolo 12. Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 25,000.

Totale del movimento di capitali, lire 330,000.

Totale della Parte I, lire 599,476.06.

Parte seconda. *Gestioni speciali.* — Capitolo 13. Esazione di rendite per conto dei terzi, lire 12,000.

Capitolo 14. Esazioni di capitali da rinvestirsi per conto dei terzi, lire 12,000.

Capitolo 15. Depositi vari per conto dei terzi, lire 100,000.

Totale della Parte II, lire 124,000.

Totale generale (Parte I e II), lire 723,476.06.

Spesa. — Parte prima. *Gestione economica.* — Spese effettive. *Spese d'amministra-*

zione. — Capitolo 1. Personale di ruolo, lire 66,440.

Capitolo 2. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli, lire 20,900.

Capitolo 3. Indennità di tramutamento e di missione, lire 1,600.

Capitolo 4. Affitto di locali per la residenza dell'Amministrazione economica, lire 4,000.

Capitolo 5. Spese d'ufficio, lire 4,000.

Capitolo 6. Spese postali e di telegrammi, lire 1,800.

Capitolo 7. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 2,500.

Capitolo 8. Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli, lire 3,500.

Capitolo 9. Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori, *per memoria.*

Imposte, tasse e contributi. — Capitolo 10. Imposte e tasse, 9,542.

Capitolo 11. Contributi all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle avvocature erariali, lire 18,800.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 12. Spese di liti e contrattuali, lire 3,000.²

Spese patrimoniali. — Capitolo 13. Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economiche, lire 400.

Capitolo 14. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità, lire 951,26.

Pensioni, assegni e sussidi. — Capitolo 15. Pensioni ed assegni continuativi, *per memoria.*

Capitolo 16. Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità, lire 35,800.

Capitolo 17. Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri, lire 80,000.

Capitolo 18. Sussidi ai nuovi investiti dei benefici ecclesiastici, lire 3,000.

Spese diverse. — Capitolo 19. Spese casuali, lire 4,000.

Capitolo 20. Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori), lire 3,000.

Fondo di riserva. — Capitolo 21. Fondo di riserva, lire 6,000.

Totale delle spese effettive, lire 269,233.26.

Movimento di capitali. — *Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.* — Capitolo 22. Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'economato ed estinzione di passività patrimoniali, *per memoria.*

Capitolo 23. Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, lire 300,000.

Prestiti gratuiti ed anticipazioni. — Capitolo 24. Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie, lire 5,000.

Capitolo 25. Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 25,000.

Totale del movimento di capitali, lire 330,000.

Totale della parte prima, lire 599,233.26.

Parte seconda. *Gestioni speciali.* — Capitolo 26. Restituzione di rendite esatte per conto di terzi, lire 12,000.

Capitolo 27. Rinvestimento di capitali per conto dei terzi, lire 12,000.

Capitolo 28. Restituzione di depositi, lire 100,000.

Totale della parte seconda, lire 124,000.

Totale generale della spesa (parte prima e seconda), lire 723,233.26.

Tabella G.

ECONOMATO GENERALE DEI BENEFICI VACANTI DI FIRENZE.

Entrata. — Parte prima. *Gestione economale.* — Entrate effettive. — *Redditi patrimoniali.* — Capitolo 1. Rendita sul debito pubblico, lire 198,727.

Capitolo 2. Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito, lire 24,100.

Capitolo 3. Reddito di beni stabili, *per memoria.*

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli ed altre annualità, lire 8,817.09.

Proventi dei benefizi vacanti. — Capitolo 5. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefizi maggiori, lire 19,000.

Capitolo 6. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefizi minori, lire 220,000.

Entrate diverse. — Capitolo 7. Ricuperi e proventi diversi, lire 29,000.

Capitolo 8. Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati, lire 2,630.

Totale delle Entrate effettive, lire 502,274 e centesimi 09.

Movimento di capitali. — *Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.* — Capitolo 9. Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato, lire 1,000.

Capitolo 10. Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, lire 100,000.

Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni. — Capitolo 11. Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie, lire 55,000.

Capitolo 12. Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 50,000.

Totale del movimento di capitali, lire 206,000.

Totale della Parte I, lire 708,274.09.

Parte seconda. *Gestioni speciali.* — Capitolo 13. Esazione di rendite per conto dei terzi, lire 53,000.

Capitolo 14. Esazione di capitali da rinvestire per conto dei terzi, lire 30,000.

Capitolo 15. Depositi vari per conto dei terzi, lire 150,000.

Totale della Parte II, lire 233,000.

Totale generale dell'Entrata (Parte I e II), lire 941,274.09.

Spesa. — Parte prima. *Gestione economale.* — Spese effettive. — *Spese d'amministrazione.* — Capitolo 1. Personale di ruolo, lire 104,500.

Capitolo 2. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli, lire 22,100.

Capitolo 3. Indennità di tramutamento e di missione, lire 2,500.

Capitolo 4. Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale, lire 4,100.

Capitolo 5. Spese d'ufficio, lire 11,300.

Capitolo 6. Spese postali e di telegrammi, lire 3,000.

Capitolo 7. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 4,500.

Capitolo 8. Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli, lire 5,000.

Capitolo 9. Residui passivi eliminati e successivamente reclamati dai creditori, *per memoria.*

Imposte, tasse e contributi. — Capitolo 10. Imposte e tasse, lire 29,390.

Capitolo 11. Contributi all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali, lire 24,600.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 12. Spese di liti e contrattuali, lire 4,300.

Spese patrimoniali. — Capitolo 13. Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economali, lire 32.34.

Capitolo 14. Censi, canoni, livelli; interessi di capitali ed altre annualità, lire 45,526.28.

Pensioni, assegni e sussidi. — Capitolo 15. Pensioni ed assegni continuativi, lire 2,813.

Capitolo 16. Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità, lire 35,000.

Capitolo 17. Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri, lire 155,000.

Capitolo 18. Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici, lire 10,000.

Spese diverse. — Capitolo 19. Spese casuali, lire 7,000.

Capitolo 20. Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori), lire 9,500.

Fondo di riserva. — Capitolo 21. Fondo di riserva, lire 15,000.

Totale delle spese effettive, lire 495,161.62.

Movimento di capitali. — *Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.* — Capitolo 22. Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali, lire 1,000.

Capitolo 23. Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, lire 100,000.

Prestiti gratuiti ed anticipazioni. — Capitolo 24. Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie, lire 60,000.

Capitolo 25. Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 50,000.

Totale del movimento di capitali, lire 211,000.

Totale della parte I, lire 706,161.62.

Parte seconda. *Gestioni speciali.* — Capitolo 26. Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi, lire 53,000.

Capitolo 27. Rinvestimento di capitali per conto dei terzi, lire 30,000.

Capitolo 28. Restituzione di depositi, lire 150,000.

Totale della parte II, lire 233,000.

Totale generale della spesa — (Parte prima e seconda), lire 939,161.62.

Tabella H.

ECONOMATO GENERALE DEI BENEFICI VACANTI DI MILANO.

Entrata. — Parte prima. *Gestione economica.* — *Entrate effettive.* — *Redditi patrimoniali.* — Capitolo 1. Rendita sul debito pubblico, lire 141,257.95.

Capitolo 2. Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi o di altri titoli di credito, lire 2,200.

Capitolo 3. Reddito di beni stabili, per memoria.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli ed altre annualità, per memoria.

Proventi dei benefici vacanti. — Capitolo 5. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori, lire 1,000.

Capitolo 6. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori, lire 75,000.

Entrate diverse. — Capitolo 7. Ricuperi e proventi diversi, lire 6,500.

Capitolo 8. Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati, lire 1,500.

Totale dell'entrate effettive, lire 227,457.95.

Movimento di capitali. — *Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.* — Capitolo 9. Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato, per memoria.

Capitolo 10. Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, lire 140,000.

Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni. — Capitolo 11. Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie, lire 5,000.

Capitolo 12. Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 30,000.

Totale del movimento di capitali, 175,000 lire.

Totale della parte I, lire 402,457.95.

Parte II. *Gestioni speciali.* — Capitolo 13. Esazioni di rendite per conto dei terzi, lire 10,000.

Capitolo 14. Esazione di capitali da rinvestirsi per conto dei terzi, lire 10,000.

Capitolo 15. Depositi vari per conto dei terzi, lire 60,000.

Totale della parte II, lire 80,000.

Totale generale dell'entrata (Parte I e II), lire 482,457.95.

Spesa. — Parte prima. *Gestione economica.* — *Spese effettive.* — *Spese d'amministrazione.* — Capitolo 1. Personale di ruolo, lire 63,710.

Capitolo 2. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli, lire 14,000.

Capitolo 3. Indennità di tramutamento e di missione, lire 1,500.

Capitolo 4. Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economica, lire 3,800.

Capitolo 5. Spese d'ufficio, lire 7,000.

Capitolo 6. Spese postali e telegrammi, lire 2,390.

Capitolo 7. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 2,100.

Capitolo 8. Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli, lire 3,500.

Capitolo 9. Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori, *per memoria*.

Imposte, tasse e contributi. — Capitolo 10. Imposte e tasse, lire 7,700.

Capitolo 11. Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa per le Avvocature erariali, lire 15,100.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 12. Spese di liti e contrattuali, lire 1,300.

Spese patrimoniali. — Capitolo 13. Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economiche, *per memoria*.

Pensioni, assegni e sussidi. — Capitolo 14. Pensioni ed assegni continuativi, lire 2,346.

Capitolo 15. — Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità, lire 40,000.

Capitolo 16. Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri, lire 50,000.

Capitolo 17. Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici, lire 5,000.

Spese diverse. — Capitolo 18. Spese casuali, lire 2,000.

Capitolo 19. Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori), lire 1,000.

Fondo di riserva. — Capitolo 20. Fondo di riserva, lire 5,000.

Totale delle spese effettive, lire 227,446.

Movimento di capitali. — *Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.* — Capitolo 21. Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali, *per memoria*.

Capitolo 22. Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, lire 140,000.

Prestiti gratuiti ed anticipazioni. — Capitolo 23. Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie, lire 5,000.

Capitolo 24. Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 30,000.

Totale del movimento di capitali, lire 175,000.

Totale della Parte I, lire 402,446.

Parte seconda. *Gestioni speciali.* — Capitolo 25. Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi, lire 10,000.

Capitolo 26. Rinvestimento di capitali per conto dei terzi, lire 10,000.

Capitolo 27. Restituzione di depositi, lire 60,000.

Totale della Parte II, lire 80,000.

Totale generale della spesa (Parte I e II), lire 482,446.

Tabella I.

ECONOMATO GENERALE DEI BENEFICI VACANTI DI NAPOLI.

Entrata. — Parte prima. *Gestione economica.* — Entrate effettive. — *Redditi patrimoniali.* — Capitolo 1. Rendite sul Debito pubblico, lire 110,646.75.

Capitolo 2. Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito, lire 1,000.

Capitolo 3. Reddito di beni stabili, lire 37,500.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli ed altre annualità, lire 28,500.

Proventi dei benefici vacanti. — Capitolo 5. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori, lire 50,000.

Capitolo 6. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori, lire 140,000.

Entrate diverse. — Capitolo 7. Ricuperi e proventi diversi, lire 34,500.

Capitolo 8. Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati, lire 3,750.

Totale delle entrate effettive, lire 405,896 e centesimi 75.

Movimento di capitali. — *Esazione di capitali di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.* — Capitolo 9. Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato, lire 6,000.

Capitolo 10. Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, lire 350,000.

Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni. — Capitolo 11. Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie, lire 4,000.

Capitolo 12. Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 150,000.

Totale del Movimento dei capitali, lire 510,000.

Totale della Parte I, lire 915,896.75.

Parte seconda. *Gestioni speciali.* — Capitolo 13. Esazione di rendite per conto dei terzi, lire 80,000.

Capitolo 14. Esazione di capitali da rinvestirsi per conto dei terzi, lire 50,000.

Capitolo 15. Depositi vari per conto dei terzi, lire 100,000.

Totale della Parte II, lire 230,000.

Totale generale dell'Entrata (Parte I e II), lire 1,145,896. 75.

Spesa. — Parte prima. *Gestione economale.* — *Spese effettive.* — *Spese d'amministrazione.* — Capitolo 1. Personale di ruolo, lire 156,600.

Capitolo 2. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli, lire 35,000.

Capitolo 3. Indennità di tramutamento e di missione, lire 4,000.

Capitolo 4. Affitto di locali per la residenza dell'Amministrazione economale, lire 9,164.

Capitolo 5. Spese d'ufficio, lire 11,000.

Capitolo 6. Spese postali e di telegrammi, lire 4,000.

Capitolo 7. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 5,000.

Capitolo 8. Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli, lire 6,000.

Capitolo 9. Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori, *per memoria.*

Imposte, tasse e contributi. — Capitolo 10. Imposte e tasse, lire 31,300.

Capitolo 11. Contributi dell'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa per le Avvocature erariali, lire 5,900.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 12. Spese di liti e contrattuali, lire 10,200.

Spese patrimoniali. — Capitolo 13. Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economali, lire 7,900.

Capitolo 14. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità, lire 10,050.

Pensioni, assegni e sussidi. — Capitolo 15. Pensioni ed assegni continuativi, lire 7,640.

Capitolo 16. Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità, lire 25,000.

Capitolo 17. Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri, lire 40,000.

Capitolo 18. Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici, lire 6,000.

Spese diverse. — Capitolo 19. Spese casuali, lire 4,000.

Capitolo 20. Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'Amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori), lire 7,000.

Fondo di riserva. — Capitolo 21. Fondo di riserva, lire 11,750.

Totale delle spese effettive, lire 397,504.

Movimento di capitali. — *Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.* — Capitolo 22. Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali, lire 6,000.

Capitolo 23. Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, lire 350,000.

Prestiti gratuiti ed anticipazioni. — Capitolo 24. Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie, lire 5,000.

Capitolo 25. Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 150,000.

Totale del movimento di capitali, lire 511,000.

Totale della Parte I, lire 908,504.

Parte seconda. *Gestioni speciali.* — Capitolo 26. Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi, lire 80,000.

Capitolo 27. Rinvestimento di capitali per conto dei terzi, lire 50,000.

Capitolo 28. Restituzione di depositi, lire 100,000.

Totale della Parte II, lire 230,000.

Totale generale della Spesa — (Parte I e II), lire 1,138,504.

Tabella K.

ECONOMATO GENERALE DEI BENEFICI VACANTI DI PALERMO.

Entrata — Parte prima. *Gestione economale.* — Entrate effettive. — *Redditi patrimoniali.* — Capitolo 1. Rendita sul Debito pubblico, lire 46,391.

Capitolo 2. Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, e di altri titoli di credito, lire 5,200.

Capitolo 3. Reddito di beni stabili, lire 164,75.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli ed altre annualità, *per memoria.*

Capitolo 5. Fondo delle Onze 2,000, lire 23,405.84.

Capitolo 6. Fondo delle Onze 1,600, lire 17,646.

Proventi dei benefici vacanti. — Capitolo 7. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori, lire 15,000.

Capitolo 8. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori, lire 38,000.

Entrate diverse. — Capitolo 9. Ricuperi e proventi diversi, lire 130,300.

Capitolo 10. Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati, lire 1,840.

Totale delle entrate effettive, lire 277,947.59

Movimento di capitali. — *Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.* Capitolo 11. Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato, *per memoria.*

Capitolo 12. Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro e in depositi fruttiferi, lire 100,000.

Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni. — Capitolo 13. Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad enti ecclesiastici e di anticipazioni varie, lire 7,500.

Capitolo 14. Riscossione di fondi somministrati ai sub-economi e ad altri amministratori, lire 50,000.

Totale del movimento di capitali, lire 157,500.

Totale della Parte I, lire 435,447.59.

Parte seconda. *Gestioni speciali.* — Capitolo 15. Esazione di rendite per conto dei terzi, lire 100,000.

Capitolo 16. Esazione di capitali da rinvestirsi per conto dei terzi, lire 6,000.

Capitolo 17. Depositi vari per conto dei terzi, lire 100,000.

Capitolo 18. Fondo sul terzo pensionabile inassegnato, lire 103,400.

Capitolo 19. Fondo delle Onze 1791, 4, 14 di pensioni perpetue, lire 13,751.83.

Capitolo 20. Fondo per le pensioni di Asturias, lire 58,441.63.

Totale della Parte II, lire 381,593.46.

Totale generale dell'Entrata — (Parte I e II), lire 817,041.05.

Spesa. — Parte prima. *Gestione economica.* — *Spese effettive.* — *Spese d'amministrazione.* — Capitolo 1. Personale di ruolo, lire 71,700.

Capitolo 2. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli, lire 8,940.

Capitolo 3. Indennità di tramutamento e di missione, lire 3,000.

Capitolo 4. Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economica, lire 3,500.

Capitolo 5. Spese d'ufficio, lire 5,500.

Capitolo 6. Spese postali e di telegrammi, lire 1,300.

Capitolo 7. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 5,000.

Capitolo 8. Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli, lire 4,000.

Capitolo 9. Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori, *per memoria.*

Imposte, tasse e contributi. — Capitolo 10. Imposte e tasse, lire 20,000.

Capitolo 11. Contributi all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali, lire 20,600.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 12. Spese di liti e contrattuali, lire 11,500.

Spese patrimoniali. — Capitolo 13. Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economiche, lire 20.

Capitolo 14. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità, lire 403.60.

Pensioni, assegni e sussidi. — Capitolo 15. Pensioni ed assegni continuativi, lire 4,320.

Capitolo 16. Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità, lire 12,000.

Capitolo 17. Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri, lire 8,000.

Capitolo 18. Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici, lire 3,000.

Capitolo 19. Pensioni ed assegni sull'antico fondo Spogli e Sedi Vacanti, lire 77,715.51.

Spese diverse. — Capitolo 20. Spese casuali, lire 2,000.

Capitolo 21. Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori), lire 5,000.

Fondo di riserva. — Capitolo 22. Fondo di riserva, lire 10,000.

Totale delle spese effettive, lire 277,799.01.

Movimento di capitali. — *Rinvestimento di capitali, estinzioni di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.* — Capitolo 23. Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali, *per memoria.*

Capitolo 24. Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, lire 100,000.

Prestiti gratuiti ed anticipazioni. — Capitolo 25. Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie, lire 7,500.

Capitolo 26. Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 50,000.

Totale del movimento di capitali, lire 157,500.

Totale della Parte I, lire 435,299.01.

Parte seconda. *Gestioni speciali*. — Capitolo 27. Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi, lire 100,000.

Capitolo 28. Rinvestimento di capitali per conto dei terzi, lire 6,000.

Capitolo 29. Restituzione di depositi, lire 100,000.

Capitolo 30. Spese sul fondo del terzo pensionabile inassegnato, lire 103,400.

Capitolo 31. Spese sul fondo delle Onze 1794.4.14 di pensioni perpetue, lire 13,751.83.

Capitolo 32. Spese sul fondo delle pensioni di Asturias, lire 58,441.63.

Totale della Parte II, lire 381,593.46.

Totale generale della Spesa — (Parte I e II), lire 816,892.47.

Tabella L.

ECONOMATO GENERALE DEI BENEFICI VACANTI DI TORINO.

Entrata. — Parte prima. *Gestione economica*. — Entrate effettive. — *Redditi patrimoniali*. — Capitolo 1. Rendita sul debito pubblico, lire 680,598.

Capitolo 2. Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi o di altri titoli di credito, lire 13,500.

Capitolo 3. Reddito di beni stabili, lire 300,668.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli ed altre annualità, lire 1,000.

Proventi dei benefici vacanti. — Capitolo 5. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori, lire 12,000.

Capitolo 6. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori, lire 45,000.

Entrate diverse. — Capitolo 7. Ricuperi e proventi diversi, lire 23,400.

Capitolo 8. Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati, lire 3,770.

Totale delle entrate effettive, 1,079,936 lire.

Movimento di capitali. — *Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente*. — Capitolo 9. Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato, lire 500.

Capitolo 10. Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, lire 900,000.

Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni. — Capitolo 11. Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie, lire 5,000.

Capitolo 12. Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 271,000.

Totale del movimento di capitali, lire 1,176,500.

Totale della parte I, lire 2,256,436.

Parte seconda. *Gestioni speciali*. — Capitolo 13. Esazione di rendite per conto dei terzi, lire 40,000.

Capitolo 14. Esazioni di capitali da rinvestire per conto dei terzi, lire 25,000.

Capitolo 15. Depositi vari per conto dei terzi, lire 350,000.

Totale della parte II, lire 415,000.

Totale generale dell'entrata — (Parte I e II), lire 2,671,436.

Spesa. — Parte prima. *Gestione economica*. — Spese effettive. — *Spese d'amministrazione*. — Capitolo 1. Personale di ruolo, lire 140,250.

Capitolo 2. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli, lire 49,900.

Capitolo 3. Indennità di tramutamento e di missione, lire 1,500.

Capitolo 4. Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economica, lire 12,000.

Capitolo 5. Spese d'ufficio, lire 10,550.

Capitolo 6. Spese postali e di telegrammi, lire 3,570.

Capitolo 7. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 3,300.

Capitolo 8. Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli, lire 8,500.

Capitolo 9. Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori, *per memoria*.

Imposte, tasse e contributi. — Capitolo 10. Imposte e tasse, lire 132,000.

Capitolo 11. Contributo all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle avvocature erariali, lire 59,200.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 12. Spese di liti e contrattuali, lire 2,200.

Spese patrimoniali. — Capitolo 13. Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economiche, lire 79,000.

Capitolo 14. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità, lire 61,650.

Pensioni, assegni e sussidi. — Capitolo 15. Pensioni ed assegni continuativi, lire 42,570.

Capitolo 16. Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità, lire 110,000.

Capitolo 17. Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri, lire 130,000.

Capitolo 18. Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici, lire 10,000.

Capitolo 19. Sussidi ai parroci più benemeriti e più bisognosi delle antiche provincie del Regno (Regio decreto 8 luglio 1860), lire 200,000.

Spese diverse. — Capitolo 20. Spese casuali, lire 7,000.

Capitolo 21. Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori), lire 5,000.

Fondo di riserva. — Capitolo 22. Fondo di riserva, lire 10,000.

Totale delle spese effettive, lire 1,078,190.

Movimento di capitali. — *Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.* — Capitolo 23. Rinvestimento di capitali, e prestiti fruttiferi per conto dell'economato ed estinzione di passività patrimoniali, lire 100,500.

Capitolo 24. Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, lire 900,000.

Prestiti gratuiti ed anticipazioni. — Capitolo 25. Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie, lire 5,000.

Capitolo 26. Somministrazione di fondi ai sub-economi e ad altri amministratori, lire 271,000.

Totale del movimento di capitali, lire 1,276,500.

Totale della Parte I, lire 2,354,690.

Parte seconda. *Gestioni speciali.* — Capitolo 27. Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi, lire 40,000.

Capitolo 28. Rinvestimento di capitali per conto dei terzi, lire 25,000.

Capitolo 29. Restituzione di depositi, lire 350,000.

Totale della Parte II, lire 415,000.

Totale generale della spesa — (Parte I e II), lire 2,769,690.

Tabella M.

ECONOMATO GENERALE
DEI BENEFICI VACANTI DI VENEZIA.

Entrata. — Parte prima. *Gestione economica.* — Entrate effettive. — *Redditi patrimoniali.* — Capitolo 1. Rendita sul Debito pubblico, lire 18,162,50.

Capitolo 2. Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti

fruttiferi, o di altri titoli di credito, lire 4,000.

Capitolo 3. Reddito di beni stabili, *per memoria.*

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli ed altre annualità, lire 54,91.

Proventi di benefici vacanti. — Capitolo 5. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori, lire 8,000.

Capitolo 6. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori, lire 76,000.

Entrate diverse. — Capitolo 7. Ricuperi e proventi diversi, lire 25,000.

Capitolo 8. Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati, lire 1,400.

Totale delle entrate effettive, lire 132,617. e centesimi 41.

Movimento di capitali. — *Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.* — Capitolo 9. Esazione di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'economato, *per memoria.*

Capitolo 10. Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, lire 200,000.

Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni. — Capitolo 11. Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad enti ecclesiastici e di anticipazioni varie, lire 2,000.

Capitolo 12. Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 30,000.

Totale del movimento di capitali, 232,000 lire.

Totale della parte I, lire 364,617.41.

Parte seconda. *Gestioni speciali.* — Capitolo 13. Esazione di rendite per conto dei terzi, lire 20,000.

Capitolo 14. Esazione di capitali da reinvestire per conto dei terzi, lire 30,000.

Capitolo 15. Depositi vari per conto dei terzi, lire 60,000.

Capitolo 16. Esazione per conto del fondo clero veneto, lire 260,000.

Totale della parte II, 370,000.

Totale generale dell'Entrata — (Parte I e II), lire 734,617.41.

Spesa — Parte prima. *Gestione economica.* — Spese effettive. — *Spese d'amministrazione.* — Capitolo 1. Personale di ruolo lire 51,850.

Capitolo 2. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli, lire 10,000.

Capitolo 3. Indennità di tramutamento e di missione, lire 1,200.

Capitolo 4. Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economica, lire 2,000.

Capitolo 5. Spese d'ufficio, lire 5,500.

Capitolo 6. Spese postali e di telegrammi, lire 2,200.

Capitolo 7. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 2,500.

Capitolo 8. Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli, lire 3,000.

Capitolo 9. Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori, *per memoria*.

Imposte, tasse e contributi. — Capitolo 10. Imposte e tasse, lire 7,300.

Capitolo 11. Contributi all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali, lire 8,400.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 12. Spese di liti e contrattuali, lire 500.

Spese patrimoniali. — Capitolo 13. Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economiche, *per memoria*.

Capitolo 14. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità, lire 432.

Pensioni, assegni e sussidi. — Capitolo 15. Pensioni ed assegni continuativi, lire 1,572.76.

Capitolo 16. Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità, lire 9,000.

Capitolo 17. Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri, lire 18,000.

Capitolo 18. Sussidi ai nuovi investiti dei benefici ecclesiastici, lire 1,000.

Spese diverse. — Capitolo 19. Spese casuali, lire 3,000.

Capitolo 20. Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori), lire 2,000.

Fondo di riserva. — Capitolo 21. Fondo di riserva, lire 3,000.

Totale delle spese effettive, lire 132,454.76.

Movimento di capitali. — *Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.* — Capitolo 22. Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali, *per memoria*.

Capitolo 23. Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, lire 200,000.

Prestiti gratuiti ed anticipazioni. — Capitolo 24. Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie, lire 2,000.

Capitolo 25. Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 30,000.

Totale del movimento di capitali, lire 232,000.

Totale della Parte I, lire 364,454.76.

Parte seconda. *Gestioni speciali.* — Capitolo 26. Restituzione di rendite esatte per conto di terzi, lire 20,000.

Capitolo 27. Rinvestimento di capitali per conto dei terzi, lire 30,000.

Capitolo 28. Restituzione di depositi, lire 60,000.

Capitolo 29. Pagamenti per conto del fondo clero veneto, lire 260,000.

Totale della Parte II, lire 370,000.

Totale generale della spesa — (Parte I e II), lire 734,454.76.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

« Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, in conformità dello stato di previsione, annesso alla presente legge (tabella A) ».

(È approvato).

Art. 2.

« L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

« Per gli effetti di che all'articolo n. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

« Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati ».

(È approvato).

Art. 3.

« La detta Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata :

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *D*);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *E*).

« Per gli effetti di che all'articolo n. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

« Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4, annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati ».

(È approvato).

Art. 4.

« A decorrere dal 1° luglio 1911 sarà stanziata nel bilancio del Fondo per il culto la somma di lire 50,000 da erogarsi a beneficio delle Missioni italiane all'estero sottoposte al protettorato del Governo italiano, e che dedicano l'opera loro a scopi di istruzione e di beneficenza ».

(È approvato).

Art. 5.

« A decorrere dal 1° luglio 1911 è elevato da lire 2,000 a lire 6,000 l'annuo assegno che l'Amministrazione del Fondo per il culto, in forza dell'articolo 3 della legge 2 giugno 1904, n. 214, corrisponde al Vicariato apostolico dell'Eritrea a titolo di concorso nelle spese di manutenzione di chiese e cappelle della Colonia aperte al culto cattolico ».

(È approvato).

Art. 6.

« A decorrere dal 1° luglio 1911 l'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata a corrispondere alla Prefettura apostolica della Somalia italiana un assegno annuo di lire 3,000 a titolo di concorso nelle spese di manutenzione ed ufficiatura di chiese della Colonia aperte al culto cattolico ».

(È approvato).

Art. 7.

« Le entrate e le spese degli economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1911-12 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle *F, G, H, I, K, L, M*) ».

(È approvato).

Delle tabelle di cui si parla in questi articoli è già stata data lettura.

Il disegno di legge sarà posto in votazione segreta nella seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 12.10.

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1911 — Tip. della Camera dei Deputati.

